

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	36
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	57
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	67
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	78
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	85
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	91
AFFARI SOCIALI (XII)	»	98

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori per l'Italia: Misto-ClpI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	104
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	105

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica. C. 3677 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica.

C. 3677 Artini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2017.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), *relatore per la IV Commissione*, nel sottolineare come la riunione degli uffici di

presidenza congiunti delle due Commissioni che si terrà al termine della seduta rappresenti la sede più appropriata per definire le modalità con le quali procedere nell'*iter* del provvedimento, si riserva di intervenire successivamente nel merito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.

C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C.

3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che martedì 12 settembre, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci e abbinate, recante disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico. Sono state presentate circa 100 proposte emendative (*vedi allegato*).

Avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, mercoledì 13 settembre, ha calendarizzato il seguito dell'esame in Assemblea del predetto provvedimento a partire da martedì 26 settembre, dopo altri argomenti.

Poiché da lunedì 25 settembre è calendarizzata anche la proposta di legge C. 1039-B, recante modifiche al codice delle leggi antimafia (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) che vedrà la Commissione Giustizia impegnata per tutta la prossima settimana, nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che ha avuto luogo prima della seduta, si è stabilito – con la contrarietà del gruppo Movimento 5 Stelle – che i presidenti scriveranno alla Presidente della Camera per chiedere un brevissimo differimento dell'avvio del seguito dell'esame del provvedimento sulla *cannabis* a giovedì 28 settembre. Si è, inoltre, stabilito che martedì 19 settembre si svolgerà una seduta delle Commissioni riunite per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate, alla votazione delle quali saranno dedicate le sedute di martedì 26 e di mercoledì 27 settembre.

Precisa, quindi, che nella seduta odierna potranno avere luogo interventi per illustrazione del complesso degli emendamenti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), anche a nome del suo gruppo, esprime apprezzamento per la decisione di circoscrivere l'oggetto del provvedimento all'utilizzo della *cannabis* per finalità terapeutiche. Segnala, quindi, di avere presentato poche proposte emendative mirate a circoscrivere le possibilità di utilizzo in modo da evitare qualunque interpretazione estensiva delle norme che si vogliono introdurre. Ribadisce, al riguardo, l'assoluta contrarietà ad ogni forma di legalizzazione della *cannabis*.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che il suo gruppo parlamentare ha presentato un numero ridotto di proposte emendative, tutte finalizzate ad apportare modifiche migliorative al testo in esame. In particolare, rammenta che le medesime sono volte a risolvere, in primo luogo, il problema dell'approvvigionamento del prodotto per uso terapeutico, essendo, a suo avviso, lo Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze non in grado di soddisfare l'intero fabbisogno nazionale di preparazioni e sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti. Ritiene, altresì, che sia opportuno prevedere che l'utilizzo della *cannabis* per finalità terapeutica non debba necessariamente essere affiancato ad una terapia principale, potendosi prevedere che tale utilizzo sia alternativo alla terapia stessa. Fa presente, infine, che sarebbe opportuno prolungare da tre a sei mesi la durata del trattamento.

Ritenendo che tali proposte emendative siano volte a garantire ai malati migliori misure terapeutiche, auspica che le stesse siano favorevolmente valutate dai relatori. Rammenta, inoltre, che il gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha presentato alcune proposte emendative relative alla coltivazione delle *cannabis* sulle quali preannuncia di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la fase degli interventi per illustrazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Coltivazione in forma personale e associata di cannabis).

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenti la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato ter-

ritorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

1-*ter*. È consentita la coltivazione di *cannabis* in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-*bis*, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-*bis*, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della *cannabis* come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenti e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di *cannabis* ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto

e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79 ».

2. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: « sindacale, » sono inserite le seguenti: « i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ».

ART. 01-*bis*.

(*Detenzione personale di cannabis*).

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« CAPO I-*bis*.

DELLA DETENZIONE

ART. 30-*bis*. – (*Detenzione personale di cannabis*). – 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, è fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati ».

2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « coltivazione e produzione, » sono inserite le seguenti: « alla detenzione, ».

ART. 01-*ter*.

(*Condotte non punibili e fatti di lieve entità*).

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori »;

b) al comma 5, le parole: « sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « uno a sei anni e della multa da

euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14 ».

ART. 01-*quater*.

(*Illeciti amministrativi*).

1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, » sono soppresse;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-*bis*, e 30-*bis*, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-*ter*, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili »;

c) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;

d) al comma 14, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-*bis* ».

ART. 01-*quinquies*.

(*Monopolio della cannabis*).

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, la coltivazione della *cannabis*, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-*BIS*

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. – (*Oggetto del monopolio*).

– 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

ART. 63-*ter*. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*). –

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

ART. 63-*quater*. – (*Esclusioni*). – 1.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 73, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

ART. 63-*quinquies*. – (*Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati*). – 1.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio na-

zionale la coltivazione della *cannabis* e la preparazione dei prodotti da essa derivati.

ART. 63-*sexies*. — (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati*). — 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.

ART. 63-*septies*. — (*Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-*quater*, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di *cannabis* nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di *cannabis* e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies*. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni »;

b) nel titolo, le parole: « e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « , dei tabacchi e della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati ».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:

a) per la coltivazione della *cannabis*, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;

b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis*, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;

c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis* ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;

d) per la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

4. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla *cannabis* ammessi alla vendita al pubblico;

b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla *cannabis*.

5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:

a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;

b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

6. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

ART. 01-*sexies*.

(*Destinazione delle risorse finanziarie*).

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-*bis* dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-*bis* della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.

ART. 01-*septies*.

(*Relazione alle Camere*).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della

presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:

a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della *cannabis* nonché della coltivazione della *cannabis*, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggette a monopolio;

2) alle fasce di età dei consumatori;

3) al rapporto tra l'uso della *cannabis* e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati;

5) all'utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7;

6) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;

b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;

c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;

d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

2. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 01-*octies*.

(*Rideterminazione delle pene*).

1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte

costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.

2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.

3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.

4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.

5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1, commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito. ».

Conseguentemente:

a) *al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;

b) *all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, lavorazione, vendita, detenzione ed utilizzo della *cannabis* e dei suoi derivati anche per finalità diverse da quelle terapeutiche. »

01. 01. Ferraresi, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli, Businarolo, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Colonese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Coltivazioni e produzioni vietate).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3) Non è punibile la coltivazione di *cannabis* per uso personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine »;

b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4) Il soggetto che intenda coltivare *cannabis* per uso personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del soggetto che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione »;

c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 ».

ART. 01-bis.

(Detenzione di sostanze stupefacenti).

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « Chiunque, » sono inserite le seguenti: « salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26, »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene le sostanze di cui alla tabella IV previste dall'articolo 14.

1-ter). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II in misura non superiore ai 5 grammi lordi, innalzati a 15 grammi lordi per la detenzione in privato domicilio diverso dal luogo di coltivazione. Fuori dal luogo di coltivazione non è punibile il soggetto che detenga quantità maggiori di quelle previste dal presente comma, previa prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido. Nella prescrizione il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di tetraidrocannabinolo (THC), i motivi che rendono necessaria la detenzione fuori dal luogo di coltivazione di una quantità di sostanza eccedente i limiti fissati. In assenza di tali indicazioni o in assenza della prescrizione stessa si applicano i limiti previsti dal presente comma.

1-quater). Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui alle tabelle I, III e IV, si tiene conto delle seguenti circostanze:

a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso personale;

b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto ».

ART. 01-ter.

(Fatti di lieve entità).

1. Il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14. ».

ART. 01-quater.

(Condotte integranti illeciti amministrativi).

1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « , e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di

sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse.

b) il comma 1-*bis* è soppreso.

ART. 01-*quinquies*.

(*Delle autorizzazioni*).

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. – (*Cannabis social club*).
– 1. È consentita la costituzione, ai sensi del titolo II del libro I del codice civile, di associazioni riconosciute senza scopo di lucro denominate *Cannabis social club*, aventi come scopo la coltivazione di *cannabis* e la detenzione dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.

2. I *Cannabis social club* devono essere costituiti da un minimo di 3 soggetti, possono avere fino ad un massimo di 50 associati e 100 piante femmine coltivate, deve essere comunque rispettato il rapporto massimo di due piante coltivate per ogni associato. La coltivazione delle piante e la detenzione del prodotto da esse ottenuto devono essere effettuate nella sede dell'associazione. Gli associati devono essere maggiori di anni 18, ed essere residenti in Italia. Non è possibile associarsi a più di un *Cannabis social club* sul territorio nazionale.

3. Non possono costituire *Cannabis social club* o comunque diventarne associati, soggetti che abbiano riportato condanne definitive per aver commesso reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale di cui articoli 70 e 74 del presente testo unico.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'associazione è sciolta con atto del prefetto e i componenti dell'organo amministrativo non possono fare parte di *Cannabis social club* per due anni successivi all'accertamento della violazione o cinque anni nel caso di ammissione di soggetti minorenni

o dei soggetti di cui al comma 3. Si applicano gli articoli 73, 74 e 79 del presente testo unico nel caso in cui la violazione delle previsioni del presente articolo integrino le specifiche condotte dagli stessi sanzionate ».

ART. 01-*sexies*.

(*Aggravanti specifiche*).

1. All'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a), è soppresa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*). Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate della metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona minore di età ».

ART. 01-*septies*.

(*Disposizioni per il monitoraggio dei dati*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'agricoltura inviano con cadenza annuale alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. ».

Conseguentemente:

a) *al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;

b) *all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e

dei suoi derivati anche per finalità diverse da quelle terapeutiche.

01. 02. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Colonese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Coltivazione personale di piante di cannabis).

1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare e detenere *cannabis* ai sensi del presente articolo, ad eccezione della coltivazione per uso medico, invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. Alla coltivazione di cui ai periodi precedenti, che può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato, non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Monopolio della cannabis).

1. La coltivazione della *cannabis* e la preparazione dei prodotti da essa derivati per tutti gli usi diversi da quello medico, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della

legge 17 luglio 1942, n. 907. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con il quale:

a) modifichi la legge 17 luglio 1942, n. 907, introducendo il monopolio dei prodotti della pianta botanicamente classificata nel genere *cannabis*, stabilendo sanzioni amministrative pecuniarie per la tutela del monopolio;

b) vieti la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria da comminare ai responsabili delle violazioni e prevedendo che non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del monopolio di cui al comma 1 e dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle lettere a) e b) del comma 1 sono destinati alla realizzazione degli interventi informativi ed educativi di cui al titolo IX, capo I, e degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi di cui al titolo XI, nonché al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.

01. 03. Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Civati, Airaud, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Coltivazione personale di piante di cannabis).

1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone

maggiores, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Alla coltivazione di cui al periodo precedente non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

01. 04. Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26 »;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:

« 1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile. Nel caso la coltivazione, nei limiti previsti dal periodo precedente, sia effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75 »;

c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive mo-

dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore ovvero che, per modalità di presentazione o in relazione al confezionamento frazionato o alla cessione onerosa ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75.

3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di *cannabis*, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati »;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14, si applicano le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 3.000 »;

d) all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea del comma 1, dopo la parola: « acquista, » è inserita la seguente: « coltiva, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Le sanzioni previste dalle lettere a), c), e d) del comma 1 non possono

applicarsi in riferimento a condotte che attengono alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14 »;

3) all'alinea del comma 1-*bis*, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 73, comma 3-*bis* »;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Nei casi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 26 e al secondo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o un altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 ».

ART. 01-*bis*.

(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis).

1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 01-*ter*.

(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della *cannabis* e dei suoi prodotti derivati, ovvero sia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*, sono soggette a

monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata « Agenzia », senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:

a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;

b) le modalità di immissione sul mercato;

c) il livello delle accise;

d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;

e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;

f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5

miliardi di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

01. 06. Sannicandro, Fossati, Leva, Rostan, Murer, Fontanelli.

Premettere i seguenti articoli:

ART. 01.

(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26 »;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:

« 1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso terapeutico di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.

c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale terapeutico di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.

3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di *cannabis* per uso terapeutico, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in

quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati ».

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 01-bis.

(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico).

1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

01. 07. Fossati, Sannicandro, Murer, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

La presente legge è volta a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di *cannabis*, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione

della *cannabis*, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione, non aspirato.

1. 1. Rondini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

La presente legge è volta a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di *cannabis*, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione e quindi « non fumato».

* **1. 2.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge è volta a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di *cannabis*, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosag-

gio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione e quindi «non fumato».

* **1. 3.** Giorgia Meloni.

Al comma 1, sostituire le parole da: volta a perseguire le seguenti finalità fino a: l'uso dei medicinali con le seguenti: volta a: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

1. 13. Patriarca, D'Incecco, Bazoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: volta a perseguire le seguenti finalità fino a: l'uso dei medicinali con le seguenti: volta a: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: , le cui funzioni fino a: 9 novembre 2015 con le seguenti: di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2015, n. 261, e, comunque,.

1. 16. D'Incecco, Bazoli, Patriarca.

Al comma 1, sostituire le parole: è volta a perseguire, con la seguente: persegue.

1. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, sostituire le parole: l'equità nell'accesso a tali medicinali, con le seguenti: il pieno ed equo accesso a tali medicinali.

1. 5. Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

Al comma 1, dopo la parola: l'equità aggiungere la seguente: e parità.

1. 6. Sisto, Palmieri, Sarro.

Al comma 1, sostituire le parole: mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale *con le seguenti:* in possesso di regolare prescrizione medica.

***1. 7.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, sostituire le parole: mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale *con le seguenti:* in possesso di regolare prescrizione medica.

***1. 8.** Gigli.

Al comma 1, sostituire le parole: sui possibili ulteriori impieghi della *con la seguente:* sulla.

1. 12. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, sostituire le parole: per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti *con le seguenti:* per rendere più efficace l'azione della *cannabis* a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.

***1. 9.** Palmieri, Sarro, Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti *con le seguenti:* per rendere più efficace l'azione della *cannabis* a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.

***1. 10.** Gigli.

Al comma 1, sostituire le parole: per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti *con le seguenti:* per rendere più efficace l'azione della *cannabis* a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.

***1. 11.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; consentire la coltivazione in proprio della *cannabis* da parte dei pazienti per uso medico personale.

Conseguentemente, all'articolo 6 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. È consentito al paziente maggiorenne coltivare *cannabis* per uso medico personale ai sensi dell'articolo 2.

5. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3) Non è punibile la coltivazione di *cannabis* per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine »;

b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4) Il paziente che intenda coltivare *cannabis* per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di tetraidrocannabinolo (THC) e il limite

della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione »;

c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 ».

d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: « Chiunque, » sono inserite le seguenti: « salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26, »;

e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-*bis*). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4.

1. 16. Ferraresi, Mantero, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La presente legge non prevede alcuna forma di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico sancito dalla legge attuale. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.

1. 14. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La presente legge non legalizza la coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico disciplinato dalla legge. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.

1. 15. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: curante aggiungere la seguente: specialista.

2. 1. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, dopo la parola: prescrive aggiungere le seguenti: in mancanza di altre possibili scelte terapeutiche.

2. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo valutazione del paziente e diagnosi con le seguenti: dopo la valutazione del paziente e la diagnosi.

2. 3. Sisto, Palmieri, Sarro.

Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: interdisciplinare.

2. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: specialistica.

2. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, sopprimere la parola: eventuale.

2. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Mucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le patologie per le quali, sulla base delle evidenze scientifiche, sono consentiti l'indicazione e l'uso terapeutico della *cannabis* e dei suoi derivati vegetali.

3. 2. Gigli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È consentita la detenzione personale di *cannabis* in quantità maggiori di quelle previste dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2006, previa prescrizione medica e, comunque, nel limite massimo consentito dalla stessa prescrizione.

3. 3. Gigli.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato, con le modalità da stabilire con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 21. D'Incecco, Patriarca, Bazoli.

Al comma 1, dopo le parole: per altri impieghi *aggiungere le seguenti:* sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.

3. 4. Gigli.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.

***3. 5.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.

***3. 6.** Palmieri, Sarro, Sisto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di *cannabis* per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 va documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente e va comunicato tempestivamente all'ISS, perché a sua volta lo comunichi all'Organismo statale per la *cannabis*.

3. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di *cannabis* per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, deve essere documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente. Inoltre deve essere comunicato all'ISS che è tenuto a informare l'Organismo statale per la *cannabis*.

3. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Sopprimere il comma 2.

3. 9. Mucci.

Al comma 2, sostituire le parole: il codice alfa numerico assegnato al paziente, con le seguenti: le generalità dell'assistito.

3. 10. Gigli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la dose prescritta e la posologia con le seguenti: la dose prescritta, la posologia e le modalità di assunzione.

3. 11. D'Incecco, Bazoli, Patriarca.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

***3. 12.** Fratoianni, Brignone, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

***3. 13.** Nesci, Mantero, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

***3. 14.** Murer, Fossati, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tre mesi, inserire le seguenti: ed eventuale indicazione relativa alta idoneità del paziente a guidare veicoli.

3. 15. Mantero, Ferraresi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo tre mesi di trattamento il medico ha la facoltà di prescri-

vere il raddoppio dei tempi di cura a base di cannabis, visti i benefici ottenuti dal paziente con la stessa. Il medico è comunque tenuto a fornire tempestiva comunicazione alla Regione e questa all'ISS riguardo al raddoppio del trattamento, corredata da precise informazioni sui miglioramenti.

3. 16. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico ritenga utile dopo tre mesi di trattamento tornare a prescrivere al paziente cannabis per uso medico deve comunicare alla Regione e questa all'ISS che il trattamento è stato raddoppiato, portandolo da 3 a 6 mesi, e precisando quali miglioramenti ottenuti dal paziente giustificano il raddoppio del tempo di somministrazione della cannabis.

3. 17. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Restano valide tutte le altre norme riguardanti la coltivazione di *cannabis sativa*, la sua commercializzazione, la detenzione a fini personali e lo spaccio per usi diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. 18. Gigli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La prescrizione di cui al comma 2 non può essere presentata in farmacia trascorsa una settimana dalla data di rilascio e non può essere rinnovata.

3. 19. Gigli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di

cannabis, purché munito di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari.

- 3. 20.** Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: i dati aggregati inserire le seguenti: per patologia,

- 4. 1.** Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, dopo la parola: sesso aggiungere le seguenti: e per diagnosi, precisando oltre alla diagnosi generale, secondo l'ICD 11, anche la sintomatologia specifica per cui si intende somministrare la cannabis.

- 4. 2.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 2, sostituire la parola: prescrittori con le seguenti: che hanno prescritto cannabis ad uso medico.

- 4. 3.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico prescrittore e successivamente la Regione comunica tempestivamente all'Istituto superiore di sanità se tra i pazienti in trattamento con la cannabis da lungo tempo si sono verificati casi di dipendenza da cannabis, precisando il livello di dipendenza stessa: lieve, medio o grave.

- 4. 4.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico prescrittore e

successivamente la Regione comunica tempestivamente all'Istituto superiore di sanità i casi di dipendenza da cannabis, precisando il livello di dipendenza stessa: lieve, medio o grave.

- 4. 5.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 3, dopo la parola: terapie, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ad eventuali sintomi di dipendenza che siano sopravvenuti.

- *4. 6.** Gigli.

Al comma 3, dopo la parola: terapie, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ad eventuali sintomi di dipendenza che siano sopravvenuti.

- *4. 7.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 5.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano le modalità con le quali lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede alla coltivazione, preparazione e titolazione degli estratti vegetali della cannabis, le modalità di registrazione e fornitura del principio attivo per uso galenico o industriale.

- 5. 1.** Gigli.

Al comma 1, dopo le parole: Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze aggiungere le seguenti: e delle strutture di cui all'articolo 6, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate altre strutture ritenute idonee e autorizzate alla coltivazione e trasformazione, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo Stabilimento di cui al comma 1.

5. 2. Brignone, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno successivo.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: fabbisogno regionale *con le seguenti:* fabbisogno nazionale.

5. 3. D'Incecco, Patriarca, Bazoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le eventuali criticità nel soddisfare la domanda.

5. 4. Murer, Fossati, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis* la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui dispone in quel momento, segnalando, regione per regione, eventuali differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.

5. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis* la quantità

di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui dispone in quel momento. È inoltre tenuto per ogni regione ad evidenziare le differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.

5. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze nella sua comunicazione annuale all'Organismo statale per la *cannabis* precisa anche le diverse forme di *cannabis*, con le rispettive quantità, di cui dispone alla data della relazione, 31 maggio.

5. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il biennio 2018-2019.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico).

1. Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in « *Good Manufacturing Practice* » (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici per il biennio 2018-2019.

2. Dal 1° gennaio 2018, al fine di soddisfare la crescente richiesta nazionale per i medicinali a base di *cannabis*, con decreto del Ministro della salute, saranno individuate nelle singole regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione di quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Nelle predette strutture regionali conferirà il prodotto ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie pertinenti delle stesse regioni o province autonome produttrici in base al fabbisogno regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avrà il compito di supervisionare l'andamento delle coltivazioni regionali e garantire la soddisfazione del fabbisogno nazionale.

3. Al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle regioni e alle province autonome per la successiva coltivazione e la distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile e per la conduzione di studi clinici.

5. 8. Plangger, Gebhard, Schullian.

Alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il biennio 2018-2019.

Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il biennio 2018-2019,

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dal 1° gennaio 2018, al fine di soddisfare la crescente richiesta nazionale

per i medicinali a base di *cannabis*, con decreto del Ministro della salute, saranno individuate nelle singole regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione di quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Nelle predette strutture regionali conferirà il prodotto ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie pertinenti delle stesse regioni o province autonome produttrici in base al fabbisogno regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avrà il compito di supervisionare l'andamento delle coltivazioni regionali e garantire la soddisfazione del fabbisogno nazionale.

c) al comma 3, sostituire le parole: alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile, *con le seguenti:* alle regioni e alle province autonome per la successiva coltivazione e la distribuzione per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

5. 9. Plangger, Gebhard, Schullian.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:

a) delle procedure e delle attività per il miglioramento qualitativo delle varietà

di *cannabis* destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee;

b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di *cannabis* la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;

c) di stabilimenti chimici farmaceutici militari legittimati alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti;

d) di enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca autorizzati alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica;

e) di programmi, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, per la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta di *cannabis*.

6. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere le parole: al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

6. 19. Mucci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si tratta quindi di quantità prestabilite sulla base delle richieste dei medici, opportunamente raccolte e classificate dalle regioni, e degli studi clinici condotti su protocolli già approvati. Lo

Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitorizza attentamente uso e destinazione della *cannabis* prodotta.

***6. 2.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si tratta quindi di quantità prestabilite sulla base delle richieste dei medici, opportunamente raccolte e classificate dalle regioni, e degli studi clinici condotti su protocolli già approvati. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitorizza attentamente uso e destinazione della *cannabis* prodotta.

***6. 11** Palmieri, Sarro, Sisto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis*, oltre a provvedere alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis*, garantisce che manterrà sotto il suo stretto controllo sia la produzione che la successiva distribuzione alle farmacie, evitando qualunque possibile forma di dispersione del prodotto.

6. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* e garantisce il controllo sulla produzione e sulla distribuzione alle farmacie, evitando qualunque possibile forma di dispersione del prodotto.

6. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* ad uso medico sul territorio

nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: individuate fino alla fine del comma con le seguenti: individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e di conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento.

6. 21. La Relatrice per la XII Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribu-

zione presso le farmacie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.

6. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 2, sostituire le parole: da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie *con le seguenti:* da autorizzare alla coltivazione trasformazione e distribuzione presso le farmacie, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

6. 20. Fossati, Sannicandro, Murer, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: da autorizzare alla coltivazione *aggiungere le seguenti:* e alla trasformazione;

b) sopprimere le parole: e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

6. 12. Paglia, Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

Al comma 2, sostituire le parole: in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento *con le seguenti:* nel rispetto della

legislazione attualmente in vigore relativa alla produzione dei medicinali per uso umano.

- 6. 15.** Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

Al comma 2, sopprimere le parole: e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

- 6. 13.** Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e include l'ulteriore *cannabis* prodotta nel quantitativo complessivo da monitorare e su cui relazionare a fine anno.

- 6. 10.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Poiché il dosaggio dei farmaci a base di cannabinoidi può cambiare da persona a persona, e può cambiare anche per la stessa persona nel corso della sua malattia, ogni ricetta medica deve precisare la posologia esatta a seconda della circostanza concreta in cui si trova il paziente; il medico dal canto suo deve mantenere una scheda continuamente aggiornata della quantità complessiva di farmaco prescritto e assunto dal paziente.

- 6. 6.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dosaggio dei farmaci a

base di cannabinoidi può cambiare da persona a persona, ogni ricetta medica deve precisare la posologia esatta sulla base della singola condizione in cui si trova il paziente. Il medico è tenuto a tenere una scheda aggiornata della quantità complessiva di farmaco prescritto e assunto dal paziente.

- 6. 7.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il farmacista ritira di volta in volta le ricette, che non essendo ripetibili non sono necessarie al paziente. Nel caso di ricette digitali il farmacista le raccoglie in un database opportuno, per evitare riproducibilità e falsificazioni.

- 6. 8.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il farmacista ritira di volta in volta le ricette, che non essendo ripetibili non sono necessarie al paziente. Nel caso di ricette digitali il farmacista è tenuto a raccoglierle in un database al fine di evitare falsificazioni.

- 6. 9.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: sul portale del Ministero della salute *con le seguenti:* nel proprio portale istituzionale.

- 7. 10.** D'Incecco, Patriarca, Bazoli.

Al comma 1, sostituire le parole: della diffusione *con le seguenti:* alla diffusione.

- 7. 9.** Patriarca, D'Incecco, Bazoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: evidenziando con la stessa chiarezza tutti gli eventuali risultati, positivi e negativi.

7. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel portale istituzionale del Ministero della salute viene inserita una sezione rivolta direttamente ai giovani sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della *cannabis*. Con un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, accessibile a tutti, si darà risalto anche agli effetti negativi della *cannabis* se presa per scopi non medici e senza controllo medico.

7. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute è tenuto a predisporre nel proprio portale istituzionale una sezione destinata ai giovani nella quale spiegare, con un linguaggio semplice, gli effetti negativi della *cannabis* se utilizzata per scopi non medici.

7. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituita una commissione, di cui fanno parte genitori, docenti e medici di famiglia che analizza i contributi da inviare all'organismo statale per la *cannabis*, ricavandone in forma sintetica, gli spunti più efficaci da portare a conoscenza dei giovani, dei docenti e delle loro famiglie.

7. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le campagne di infor-

mazione debbono mantenere sempre un carattere performativo, che non dia adito a fraintendimenti, convertendosi in una sorta di diffusione dell'uso delle droghe stesse.

7. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e finalizzati all'attività di educazione sulla natura e sugli effetti delle sostanze stupefacenti e al contrasto del loro uso all'interno delle scuole, oltre che a campagne di sensibilizzazione nella radio-televisione pubblica e nei circuiti più appropriati.

7. 1. Gigli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La diffusione dell'uso di droghe, non solo di *cannabis*, attraverso campagne pubblicitarie dirette e indirette è punita con una ammenda di 1.000 euro.

7. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità

terapeutiche delle preparazioni a base di *cannabis* nelle diverse patologie ed in particolare sul trattamento del dolore e sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*.

- 7. 8.** Loreface, Colonnese, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

ART. 8.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a chiedere al paziente il suo indispensabile consenso informato per avviare la ricerca è opportuno coinvolgerlo nel protocollo della ricerca in qualità di paziente esperto, perché attraverso la descrizione di tutta la complessa sintomatologia che scaturisce da un trattamento innovativo si possano trarre dati di natura qualitativa, accanto ai dati di natura quantitativa.

- 8. 2.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: facoltà di farmacia e di medicina *fino alla fine del comma con le seguenti:* università e studi di genetica delle varietà vegetali di *cannabis* presso istituti di ricerca.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Promozione della ricerca.

- 8. 4.** D'Incecco, Bazoli, Patriarca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Tra gli studi osservazionali vanno programmati anche quelli che sulla base di evidenze scientifiche sono in grado di mostrare come cambi la condotta delle persone che agiscono sotto gli effetti della *cannabis*, con particolare attenzione all'aspetto dei dosaggi e ai prodotti in cui

l'effetto della *cannabis* naturale è modificato dall'aggiunta di componenti di *cannabis* chimica o di altri prodotti.

- 8. 1.** Gigli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Tra gli studi osservazionali vanno programmati anche quelli che sulla base di evidenze scientifiche sono in grado di mostrare come cambi la condotta delle persone che agiscono sotto gli effetti della *cannabis*, con particolare attenzione all'aspetto dei dosaggi e ai prodotti in cui l'effetto della *cannabis* naturale è modificato dall'aggiunta di componenti di *cannabis* chimica o di altri prodotti.

- 8. 3.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 9.

Sopprimerlo.

- 9. 4.** Giorgia Meloni.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

02. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone

maggioresni la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto in misura non superiore a cinque grammi lordi. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal primo periodo, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).

La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

03. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

04. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del comma 1-bis deve inviare, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio dei monopoli territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

9. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: tabella IV con la seguente: tabella II.

9. 6. La Relatrice per la XII Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Al testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alla tabella medicinali sezione D, dopo la voce: « Lormetazepam » è inserita la seguente: « Medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)** ».

9. 7. La Relatrice per la XII Commissione.

Al comma 4, sopprimere le parole: trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.

* **9. 2.** Civati, Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

Al comma 4, sopprimere le parole: trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.

* **9. 3.** Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Colonnese, Nesci, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 26, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica ».

9. 5. Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 32

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze **Paola De Micheli**.

La seduta comincia alle 14.15.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto scorso.

Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che sono stati presentati circa 180 emendamenti (*vedi allegato alla seduta delle Commissioni riunite VI e X del 20 luglio 2017*) al disegno di legge C. 4302 del Governo, adottato dalle Commissioni come testo base, e che i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.200 e 1.201, ai

quali sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato alla seduta delle Commissioni riunite VI e X del 2 agosto 2017*).

Ricorda altresì che la Sottosegretaria De Micheli, nell'ultima seduta di esame tenutasi lo scorso 2 agosto, aveva chiesto di rinviare l'espressione dei pareri sul provvedimento in esame alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, al fine di consentire un approfondimento su specifiche tematiche.

Invita pertanto i relatori e la rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Tiziano ARLOTTI (PD), relatore per la X Commissione, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Pizzolante, sottolinea preliminarmente che nella seduta odierna esprimerà il parere sui primi dieci emendamenti riferiti all'articolo 1 e su una serie di emendamenti volti ad inserire nel testo disposizioni relative alla nautica da diporto. A tale ultimo proposito ricorda che il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 1658 del 10 aprile 2017 ha stabilito che nella tipologia delle concessioni demaniali marittime con finalità tu-

ristico-ricreative non possono essere ricomprese anche le concessioni riguardanti i punti di ormeggio. In tale pronuncia si chiarisce infatti che la nozione di « concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative » è stata oggetto di specifiche definizioni legislative: l'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito dalla legge n. 494 del 1993, e l'articolo 13 della legge n. 172 del 2003. Osserva come da tali disposizioni emerga che le predette concessioni sono unicamente quelle indicate nelle lettere da *a*) ad *f*) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 400 del 1993 e che, pertanto, non è consentito estendere il loro significato ad altre tipologie di concessioni di beni demaniali. Per queste ragioni, preannuncia l'invito al ritiro o il parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad introdurre nel testo disposizioni inerenti la nautica da diporto.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Abrignani 01.01, Bergamini 1.2, Gianluca Pini 1.3, Fauttilli 1.4, Menorello 1.5, Bergamini 1.6, Fauttilli 1.7 e Mazziotti Di Celso 1.8. Chiede di accantonare l'emendamento Miccoli 1.9 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Massa 1.10, sugli identici emendamenti Marco Di Maio 1.11, Vignali 1.12, Allasia 1.13, Fantinati 1.14, Alfreider 1.15, Galgano 1.16, Abrignani 1.17 e Moretto 1.18.

Invita altresì al ritiro degli identici emendamenti Marco Di Maio 1.47, Vignali 1.48, Allasia 1.49, Moretto 1.50, Galgano 1.51 e Alfreider 1.52.

Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Marco Di Maio 1.67, Vignali 1.68, Alfreider 1.69 e Galgano 1.70, nonché sull'emendamento Allasia 1.71, sugli identici emendamenti Marco di Maio 1.92, Vignali 1.93, Allasia 1.94, Galgano 1.95 e Alfreider 1.96, nonché sull'emendamento Petrini 1.139.

Invita al ritiro degli emendamenti Bergamini 2.1 e 2.2, Busin 2.3, Bergamini 2.4 e Vallascas 2.5.

Chiede quindi di accantonare tutte le restanti proposte emendative.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul proprio emendamento 01.01, ricorda che circa tre anni fa si era individuata insieme al Governo, rappresentato dal Sottosegretario Baretta, una soluzione ampiamente condivisa, volta ad escludere dal regime concessorio demaniale molte attività produttive svolte negli stabilimenti balneari.

Dopo aver sottolineato come il principio sotteso alla cosiddetta « direttiva Bolkestein », in base al quale l'obbligo di porre a gara i servizi è motivato da un'offerta limitata dei medesimi, non è applicabile alle concessioni demaniali balneari, in quanto i beni demaniali suscettibili di essere oggetto di ulteriori concessione sono ancora molto numerosi, richiama la ragionevolezza della predetta soluzione, che intendeva distinguere le aree demaniali delle spiagge da quelle su cui insistono attività commerciali svolte negli stabilimenti balneari. Osserva infatti come queste attività imprenditoriali hanno richiesto l'impegno e gli investimenti da parte di generazioni di famiglie italiane, le quali non possono essere estromesse dal mercato con un semplice indennizzo.

Per tali motivi insiste per la votazione del proprio emendamento 01.01, che ripropone la soluzione individuata tre anni orsono e che era stata accettata da tutte le parti interessate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Abrignani 01.01, Bergamini 1.2, Gianluca Pini 1.3 e Fauttilli 1.4.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) illustra il proprio emendamento 1.5, con il quale si intende trasfondere in una normativa direttamente applicabile i contenuti della legge delega in esame.

A tale proposito ricorda che la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2016 in materia di compatibilità della disciplina nazionale sulle concessioni demaniali marittime con la normativa europea, rende evidente come l'attuale regime di proroga delle concessioni fino al 2020 risulti debole e opaco, essendo in contrasto con i principi normativi di derivazione europea e, in particolare, con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Reputa quindi necessario prevedere una rapida revisione della normativa, al fine di adeguare l'ordinamento italiano ai predetti principi ed evitare che, ove la delega non venisse attuata in termini temporali congrui, l'Italia debba nuovamente soccombere in caso di ulteriori contenziosi.

Auspica quindi che il Governo intervenga, in tempi rapidi, con un intervento legislativo coraggioso, per restituire certezza agli operatori del settore.

Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento all'intervento del deputato Menorello, rammenta innanzitutto come il regime delle concessioni demaniali vigente in Italia non contenga alcuna proroga fino al 2020 dei rapporti in essere, essendo, in passato, stata stabilita la proroga dei predetti rapporti, relativi alle concessioni demaniali in essere, fino al 2015, ed essendo poi intervenuto in materia, all'indomani della citata sentenza della Corte di giustizia europea del 2016, il decreto-legge n. 113 del 2016 (cosiddetto «enti locali»), che ha stabilito che le concessioni in essere conservano validità nelle more della revisione e del riordino della materia.

In tale quadro rileva come la decisione di ricorrere allo strumento della legge delega risponda a ragioni politiche precise e concrete. In primo luogo tale scelta è, infatti, dovuta all'esigenza di individuare uno strumento idoneo a stabilire principi e criteri precisi, da sottoporre all'esame del Parlamento, su una materia estremamente complessa dal punto di vista tec-

nico, nella quale si intrecciano le competenze di numerose autorità, nazionali ed europee.

Nel ribadire quindi come il meccanismo della delega discenda da considerazioni di natura politica, evidenzia come esso consentirà altresì la definizione, da parte del Parlamento, dei principi fondamentali della materia, sulla base dei quali il Governo potrà porre in atto un'azione legislativa forte e concreta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Menorello 1.5, Bergamini 1.6, Fauttilli 1.7 e Mazziotti Di Celso 1.8.

Federico MASSA (PD) ritira il proprio emendamento 1.10.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI), con riferimento agli identici emendamenti da 1.11 a 1.18, sui quali i relatori hanno espresso un invito al ritiro motivando il loro parere in quanto le predette proposte emendative sarebbero estranee al contenuto del provvedimento, chiede come mai, qualora ciò fosse vero, le Presidenze non abbiano dichiarato inammissibili i medesimi emendamenti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, con riferimento alla questione posta dalla deputata Galgano, chiarisce che le richiamate proposte emendative sono ammissibili dal punto di vista procedurale, anche in considerazione del fatto che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge ordinari viene effettuata dalle Presidenze delle Commissioni secondo criteri molto più ampi di quelli previsti, ad esempio, per i disegni di legge di conversione di decreti-legge o per i disegni di legge collegati. Pertanto, la valutazione espressa sui predetti emendamenti dai relatori ha natura politica e si basa sulla valutazione secondo cui gli emendamenti hanno ad oggetto una tematica che essi non ritengono opportuno affrontare nell'ambito del disegno di legge in esame.

Gianluca BENAMATI (PD) avverte che gli emendamenti Marco Di Maio 1.11, Moretto 1.18, Marco Di Maio 1.47, Moretto 1.50, Marco Di Maio 1.67 e 1.92, nonché Petrini 1.139, sui quali i relatori hanno espresso un invito al ritiro, sono ritirati.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira il suo emendamento 1.17.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Vignali 1.12, Allasia 1.13 e Alfreider 1.15: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Fantinati 1.14 e Galgano 1.16.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Vignali 1.48, Allasia 1.49 e Alfreider 1.52: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Galgano 1.51.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Vignali 1.68 e Alfreider 1.69: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Galgano 1.70.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Allasia 1.71, nonché degli identici emendamenti Vignali 1.93, Allasia 1.94 e Alfreider 1.96: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Galgano 1.95.

Luca SQUERI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Bergamini 2.1, 2.2 e 2.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bergamini 2.1 e 2.2.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Busin 2.3: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bergamini 2.4 e Vallascas 2.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che tutte le altre proposte emendative sono accantonate.

Sergio BATTELLI (M5S) chiede se, nella prossima seduta di esame del provvedimento, i relatori e il Governo saranno in grado di esprimere il parere su tutte le altre proposte emendative.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene che nella prossima seduta di esame sarà possibile esprimere la valutazione su tutte le altre proposte emendative oggi accantonate.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 15.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)	37
Sui lavori della Commissione	37

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Atto n. 434.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che sia posta all'ordine del giorno della Com-

missione la proposta di legge C. 4525, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" », trasmessa dal Senato, rammentando, inoltre, di aver presentato la proposta di legge C. 3357 di contenuto analogo, di cui auspica l'abbinamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del collega Bonafede, fa presente che tali proposte di legge sono state assegnate alle Commissioni riunite II e XII e che spetta, pertanto, agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite provvedere alla loro calendarizzazione.

Giulia SARTI (M5S) preannuncia che il suo gruppo parlamentare invierà una lettera alla Presidente della Camera per stigmatizzare l'avvenuta iscrizione della proposta di legge C. 1039-B in materia di modifiche al codice delle leggi antimafia, nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorre dal 25 settembre prossimo. In particolare, lamenta il fatto che nella predisposizione del predetto calendario non sia stata tenuta in debita considerazione la circostanza che, nella medesima settimana, i componenti della Commissione

d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali saranno impegnati in una missione all'estero, che, di fatto, impedirà loro di partecipare alle votazioni su tale provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare alla collega Sarti che la questione avrebbe dovuto essere sollevata nel corso della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nella giornata

di ieri, evidenzia come le determinazioni assunte dal predetto organo non possono comunque essere oggetto di discussione da parte delle Commissioni. Auspica, infine, una rapida approvazione del provvedimento in questione, oggetto di un lungo ed approfondito lavoro istruttorio da parte delle Camere.

La seduta termina 14.35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 39

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Fabio PORTA.

La seduta comincia alle 8.50.

Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Fabio PORTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi Maria VIGNALI, *Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie*, svolge una relazione.

Intervengono, quindi, per svolgere considerazioni e porre quesiti, Laura GARAVINI (PD), Marco FEDI (PD), Gianni FARINA (PD), Alessio TACCONI (PD) e Fabio PORTA, *presidente*.

Luigi Maria VIGNALI, *Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabio PORTA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera. Atto n. 434 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.30.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il prov-

vedimento in esame di iniziativa parlamentare, come modificato durante l'esame in sede referente dalla Commissione affari costituzionali, reca nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » e non risulta corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli da 1 a 12, recanti nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro », rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare le modalità di concessione della decorazione denominata « Stella al merito del lavoro ».

Ciò premesso, per quanto attiene ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 7 prevedono il finanziamento delle attività della Federazione nazionale dei maestri del lavoro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, a tal fine rifi- nanziato per una somma pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2017. In pro-

posito, ritiene necessario acquisire conferma che il rifinanziamento previsto per il Fondo occupazione, nella misura dianzi indicata, costituisca un limite di spesa entro il quale le attività della Federazione potranno essere finanziate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, in base al quale le spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti – comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia, per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei soggetti insigniti, nonché per l'attività delle commissioni – sono poste a carico del bilancio dello Stato, rileva che tale previsione riproduce con modifiche quanto previsto all'articolo 11, comma 1, della legge n. 143 del 1992.

Rispetto al testo vigente non viene peraltro espressamente previsto un limite di spesa, individuato in 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario dalla citata legge n. 143 del 1992, mentre viene esclusa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8, la corresponsione di retribuzioni ai componenti della Commissione.

Ritiene quindi che dovrebbe essere acquisito un chiarimento in merito alla soppressione di un esplicito limite di spesa annuo, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Inoltre, dovrebbe essere chiarito se ai componenti della Commissione spettino rimborsi spese o ulteriori emolumenti, diversi da quelli di natura retributiva.

Non ha infine osservazioni da formulare in merito alle sanzioni previste per la violazione del divieto del conferimento di decorazioni da parte di enti, associazioni o privati, di cui all'articolo 9 – ricomprese secondo il provvedimento in esame da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro, mentre a legislazione vigente sono ricomprese da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro – nel presupposto che i proventi delle sanzioni in questione non siano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che alle attività svolte dalla Federazione nazionale dei

maestri del lavoro di cui all'articolo 7 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato a tal fine per una somma pari a 250 mila euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pare corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2017-2019, che reca le necessarie disponibilità.

In merito alle spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti, rileva che l'articolo 10 del testo in esame pone queste stesse a carico del bilancio dello Stato senza peraltro indicare puntualmente le risorse destinate a farvi fronte. A questo proposito, ricorda che le leggi n. 316 del 1967 e n. 143 del 1992, abrogate dall'articolo 12 del presente provvedimento, prevedono invece esplicite autorizzazioni di spesa destinate a far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione nazionale preposta all'accertamento dei titoli di benemerenzia dei lavoratori per il conferimento della decorazione, nonché dall'acquisto delle insegne e dei brevetti, dal conferimento delle decorazioni e dei brevetti e dalle iniziative dirette all'assistenza dei decorati. Ciò posto, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di utilizzare le economie di spesa derivanti dalle citate abrogazioni al finanziamento delle disposizioni del presente provvedimento, giacché esso riproduce in buona sostanza le disposizioni onerose abrogate. Al riguardo, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.**Nuovo testo C. 4299.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, sostituisce l'articolo 403 del codice civile con un nuovo testo che disciplina le misure di intervento della pubblica autorità a favore dei minori, precisando che oggetto di esame è il testo elaborato dalla Commissione giustizia come emendato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2017.

Fa inoltre presente che la disposizione introdotta prevede che, quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o in grave pericolo, la pubblica autorità, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado. Segnala altresì che l'autorità precedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti in materia di affidamento e adozione di minori.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di verificare se, per effetto del provvedimento in esame, possano ricorrere i presupposti per un incremento degli adempimenti in capo alle amministrazioni interessate, con conseguenti maggiori oneri, anche sulla base delle prassi in uso presso le medesime amministrazioni.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.**Nuovo testo C. 3653.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, a tale ultimo proposito, assicura che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà all'istituzione e alla tenuta del Registro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3653, recante Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvederà all'istituzione e alla tenuta del Registro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FA-NUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Atto n. 434.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 149 del 2016, è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il provvedimento stesso è in particolare finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina prevista dal Libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tec-

nica circa la natura « meramente ordinamentale » di siffatte disposizioni e l'assenza di correlati profili di natura finanziaria. Rileva altresì che la relazione tecnica ribadisce, anche con riferimento agli indennizzi di cui all'articolo 5, che l'attuazione del provvedimento verrà effettuata attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, l'attuazione del provvedimento verrà effettuata attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma circa l'effettiva possibilità di ricondurre le spese per gli eventuali indennizzi nell'ambito del limite di spesa costituito dalle risorse disponibili.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare l'effettiva possibilità di ricondurre le spese per gli eventuali indennizzi nell'ambito del limite di spesa costituito dalle risorse disponibili, ravvisa che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, preso atto delle rassicurazioni testé fornite dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12154 Gebhard: Problematiche relative all'applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati	44
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	52
5-12156 Sottanelli: Chiarimenti circa la deducibilità dei canoni pagati da agenti di assicurazione per la locazione dei locali sede dei loro uffici	45
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	54
5-12157 Marco Di Maio: Problematiche relative all'applicazione della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione di immobili	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti (<i>Esame e rinvio</i>)	45
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.35.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni 5-12155 Paglia e 5-12158 Sibia, in quanto esse affrontano tematiche complesse che necessitano di un ulteriore approfondimento ai fini della predisposizione delle relative risposte.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sulla base della richiesta del Viceministro, e

concordi i presentatori, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni 5-12155 Paglia e 5-12158 Sibia avrà luogo in altra seduta.

5-12154 Gebhard: Problematiche relative all'applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), nel ringraziare il Viceministro, si dichiara tuttavia insoddisfatta della risposta, in quanto ravvisa un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti che si sono trasferiti in Italia e hanno iniziato un'attività in regime di lavoro autonomo nel 2016 e quelli che l'hanno, invece, iniziata nel 2017.

Evidenzia quindi come la risposta si ponga, a suo avviso, in contrasto con lo spirito stesso della norma istitutiva del regime speciale di tassazione per i lavoratori rimpatriati, la quale aveva l'obiettivo di agevolare il rientro dei cervelli.

5-12156 Sottanelli: Chiarimenti circa la deducibilità dei canoni pagati da agenti di assicurazione per la locazione dei locali sede dei loro uffici.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Viceministro.

5-12157 Marco Di Maio: Problematiche relative all'applicazione della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione di immobili.

Marco DI MAIO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, evidenziando come la questione posta dalla propria interrogazione non sia semplicemente di tipo interpretativo.

Al riguardo sottolinea infatti come il punto sia consentire una più ampia frui-

zione delle detrazioni fiscali, posto che esse hanno l'indubbio vantaggio di consentire, anche a tanti cittadini che non potrebbero altrimenti permetterselo, di svolgere lavori di ristrutturazione e riqualificazione di immobili. In tale ambito ritiene ingiusto che coloro i quali hanno acquistato un'unità immobiliare compiendo interventi di ristrutturazione non possano usufruirne per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Reputa inoltre che la norma in materia non sia sufficientemente chiara sul punto, ragione per cui sono numerosi i casi in cui i contribuenti hanno deciso di effettuare investimenti contando su detrazioni di cui non hanno poi potuto godere.

Invita quindi il Governo a prendere in considerazione l'ipotesi di un intervento normativo che ampli l'applicabilità di tali agevolazioni fiscali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4042 a sua prima firma, recante norme in materia di riscossione mediante ruolo e termini per la notificazione degli atti e la prescrizione dei crediti, la quale introduce misure volte a garantire maggiori tutele per i contribuenti nella fase della riscossione.

Segnala preliminarmente come la proposta di legge intenda superare il cosiddetto «metodo Equitalia», che appare caratterizzato da un eccessivo squilibrio nei rapporti tra contribuente e fisco, ad esclusivo vantaggio di quest'ultimo. In tale contesto, l'intervento legislativo intende introdurre una serie di modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché alla legge n. 228 del 2012, ad esempio rafforzando gli strumenti di autotutela a favore del contribuente, nonché introducendo misure di buon senso, in particolare per quanto riguarda i costi delle notifiche delle cartelle esattoriali effettuate attraverso la PEC, nonché per quanto attiene al calcolo degli interessi gravanti sui contribuenti.

Evidenzia quindi la notevole qualità delle misure contenute nella proposta di legge che, attraverso una serie puntuale di modifiche alla disciplina tributaria, intendono lanciare segnali positivi ai contribuenti, anche a completamento di alcune misure varate negli ultimi anni per ristabilire il rapporto di fiducia tra il fisco ed i cittadini.

Sottolinea inoltre come i contenuti della proposta di legge siano stanzialmente il frutto del lavoro compiuto dai volontari impegnati nei diciotto punti «SOS Equitalia» costituiti dal MoVimento 5 Stelle su tutto il territorio nazionale per sostenere i contribuenti nei loro rapporti con il fisco. Rileva come tali volontari, che prestano gratuitamente la loro opera, siano professionisti del settore e cittadini comuni che hanno incontrato problemi con Equitalia.

A tale proposito precisa come l'obiettivo del MoVimento 5 Stelle non sia quello di moltiplicare tali punti, ma di trasfondere in concrete modifiche normative gli spunti che sono emersi nel corso dell'attività dei predetti punti.

Passando quindi a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 contiene modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

In particolare, la lettera *a)* integra la disciplina sul contenuto necessario del ruolo di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prevedendo che debbano essere indicati:

il codice fiscale del contribuente;

la specie del ruolo;

la data in cui il ruolo diviene esecutivo;

il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto;

la motivazione, anche sintetica, della pretesa; per i ruoli straordinari viene stabilito che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione.

Il ruolo deve contenere altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo, nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto delle indicazioni sopraddette si stabilisce che non può farsi luogo all'iscrizione.

La lettera *b)*, sostituendo l'articolo 12-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602, eleva l'importo minimo iscrivibile a ruolo dal limite di 20 mila lire a un limite costituito dal triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tribu-

tario, per come determinato dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002); in proposito rammenta che attualmente il contributo unificato indicato nella citata lettera *a*) equivale a 43 euro: pertanto secondo le previsioni della proposta in esame l'importo minimo iscrivibile a ruolo ammonterebbe a 129 euro.

In merito ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, con riferimento a un singolo periodo d'imposta, a 30 euro (ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 16 del 2012).

La lettera *c*) modifica la disciplina relativa alla rateazione del pagamento di cui all'articolo 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602: in proposito, inserendo in tale ambito un nuovo comma 1-*sexies*, viene anzitutto chiarito che la presentazione della richiesta di rateazione non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito.

Inoltre, si modifica la disciplina in caso di decadenza per il mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate anche non consecutive. In tal caso la disciplina vigente prevede che il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate: il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Le modifiche recate dalla proposta di legge a tale ultima normativa prevedono la possibilità di accedere a un nuovo piano di rateazione con il pagamento di solo un terzo delle rate scadute. Inoltre si prevede che il nuovo piano possa avere il numero massimo di rate consentito originariamente.

Al riguardo ricorda che il decreto legislativo n. 159 del 2015 di riforma

della riscossione dei tributi, emanato in attuazione della legge di delega fiscale, ha apportato numerose modifiche alla previgente disciplina circa la dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013). In sintesi, ai sensi delle nuove norme recate dal citato decreto legislativo n. 159:

per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l'agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

si chiarisce che è possibile iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati, al pari di quanto già previsto per l'ipoteca, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione;

viene chiarito il regime delle azioni esecutive e di recupero coattivo conseguenti alla richiesta di rateazione;

è abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di accedere a un nuovo piano di rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

La lettera *d*) dell'articolo 1 della proposta di legge, modificando l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, recante la disciplina relativa agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, prevede che la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non possa essere superiore al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (in luogo del vigente tasso del 4 per cento).

Lo stesso tasso è previsto anche in caso di rateazione del pagamento. Si introduce

inoltre, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, l'obbligo di specificazione della misura degli interessi applicati e le modalità di calcolo, con divieto di anatocismo.

In proposito ricorda che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (in forza del decreto ministeriale 7 dicembre 2016).

La lettera *e*), modificando l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, recante la disciplina relativa agli interessi per dilazione di pagamento, prevede che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, si applicano gli interessi al tasso legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Anche in tal caso devono essere specificate, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, le modalità di calcolo degli interessi applicati, stabilendosi altresì il divieto di anatocismo.

In merito rammenta che attualmente il tasso degli interessi per dilazione di pagamento è del 4,5 per cento (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602).

La lettera *f*), intervenendo sull'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, stabilisce il divieto di addebitare al contribuente i costi del servizio di notificazione nei casi in cui l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata.

Al riguardo ricorda che l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 (modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 193 del 2016) prevede che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata

(INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.

Inoltre, inserendo un nuovo comma *2-bis* nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, la proposta di legge specifica il contenuto necessario della cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto per il ruolo dalle modifiche recate dalla lettera *a*) della proposta di legge, prevedendo che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità:

l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione;

la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;

il responsabile del procedimento di formazione del ruolo;

la motivazione concisa della pretesa;

il responsabile del procedimento del concessionario;

l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati, nonché l'indicazione specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.

Inoltre, inserendo un nuovo comma *2-ter* nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, si stabilisce che ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.

La lettera *g*), modificando l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, relativo agli interessi di mora, prevede che gli interessi di mora siano calcolati al tasso di interesse legale annuo, come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito rammenta che la disposizione vigente rimanda a un decreto del Ministro con riguardo alla media dei tassi bancari attivi: a decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50 per cento in ragione annuale (ai sensi del provvedimento del 4 aprile 2017).

La proposta di legge introduce inoltre, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, l'obbligo di specificazione della modalità di calcolo degli interessi applicati, stabilendo altresì il divieto di anatocismo. La disposizione si applica anche in caso di rateazione.

La lettera *h*), modificando l'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, relativo ai limiti di pignorabilità, estende i limiti di pignorabilità previsti dai primi due commi del medesimo articolo 72-ter anche alle somme percepite dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale.

In merito ricorda che l'articolo 72-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prevede attualmente che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Il comma 2 del citato articolo 72-ter prevede invece la pignorabilità del quinto dello stipendio (o delle altre forme di remunerazione) per gli importi superiori a cinquemila euro.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce modifiche alla disciplina della sospensione legale della riscossione prevista dall'articolo 1, commi da 537 a 545, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e modificata dal decreto legislativo n. 159 del 2015.

Al riguardo ricorda che in forza della disciplina appena citata dal 1° gennaio 2013 l'agente della riscossione ha l'obbligo di sospendere immediatamente la riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, qualora vi sia una dichiarazione del debitore con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da una causa di estinzione o sospensione della pretesa tributaria sottesa.

In tale contesto normativo le modifiche recate dalla proposta di legge in primo luogo ripristinano l'originario termine di novanta giorni (che attualmente è stato ridotto a sessanta giorni) per l'accesso alla speciale procedura volta al riconoscimento della causa di sospensione.

Inoltre viene previsto che la dichiarazione del contribuente deve limitarsi ad «eccepire», in luogo di «documentare» che gli atti dell'ente creditore sono interessati da una causa di estinzione o sospensione.

Si ampliano altresì le fattispecie che consentono la presentazione dell'istanza, comprendendovi non solo tutti gli atti posti in essere dall'ente creditore ma anche tutti i casi di intervenuta prescrizione, decadenza o qualsiasi altra causa di inesigibilità del ruolo, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo.

Attraverso una modifica al comma 539 della citata legge di stabilità 2013 si stabilisce l'espressa impugnabilità del provvedimento con il quale si comunica al contribuente l'esito negativo dell'esame dell'istanza di sospensione.

Con l'introduzione nella medesima legge di stabilità 2013 dei commi 541-bis e 541-ter si chiarisce poi che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente scaricate dai relativi ruoli.

Viene inoltre introdotta una forma di responsabilità diretta del concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, obbligandolo a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.

Viene altresì previsto che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (prima di centoventi giorni dal suo invio non possono essere intraprese azioni cautelari ed esecutive: comma 544 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012) debba essere inviata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, anziché con posta ordinaria, come attualmente stabilito.

L'articolo 3 della proposta di legge introduce chiarimenti in tema di decorrenza dei termini delle notificazioni di atti di accertamento e riscossione.

In particolare si prevede che, nei casi di notifiche a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e riscossione, nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notifica degli atti di accertamento, riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.

In proposito ricorda che l'articolo 60, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (in materia di accertamento) dispone che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione e che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

In tema di notifica degli atti, con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha sancito il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Tale principio considera avvenuta la notifica per il primo al momento della consegna dell'atto all'ufficio notificante, e per il secondo al momento della ricezione dell'atto, salvaguardando entrambe le ragioni di tempestività dell'esercizio del diritto e di conoscenza dell'atto. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova applicazione non solo agli atti processuali ma anche agli atti di imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio.

L'articolo 4 introduce una disposizione di interpretazione autentica, volta a chiarire che il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo. Restano fermi gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo.

La norma è volta a chiarire che nei confronti dei crediti portati da cartelle di pagamento non opposte non si applica il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2953 del codice civile, applicabile in caso di sentenza passata in giudicato.

Segnala al riguardo che la Cassazione a Sezioni Unite (con la sentenza n. 23397 del 2016) si è pronunciata nel senso che l'omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può determinare che l'atto in oggetto acquisti « efficacia di giudicato », giacché i citati atti sono « espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ». Per tale ragione la Corte ha affermato che « l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposi-

zione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 c.c. ai fini della prescrizione».

Auspica quindi che la maggioranza prenda in seria considerazione la proposta di legge in esame, dichiarando la

disponibilità del gruppo M5S a ogni forma di confronto e approfondimento su tali temi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-12154 Gebhard: Problematiche relative all'applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento al regime speciale di tassazione declinato dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 per agevolare il rientro dei lavoratori italiani dall'estero in base al quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia nel periodo d'imposta nel quale si trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi è tassato nella misura del 70 per cento del suo ammontare, «ma solo a decorrere dal periodo d'imposta 2016».

Detta disciplina è stata poi modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 150, lettera a), numero 1, della legge n. 232 del 2016 che ha reso applicabili le agevolazioni anche al periodo d'imposta 2017 e le ha estese ai redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, diminuendo l'imponibilità dal 70 per cento al 50 per cento, solo a decorrere dall'anno 2017;

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante evidenzia che, alla luce il menzionato dettato normativo, non sembrerebbe chiaro se i percipienti di redditi di lavoro autonomo, che sono stati inclusi nell'agevolazione soltanto dal periodo d'imposta 2017, possano beneficiare del regime speciale di tassazione a partire dal periodo d'imposta 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi qualora si siano trasferiti in Italia nel 2016.

Pertanto, l'Onorevole chiede chiarimenti interpretativi in merito all'applicabilità del regime agevolativo al caso «in cui una persona fisica abbia trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR nell'anno 2016, rispettando i requi-

siti disposti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, e abbia iniziato un'attività come lavoratore autonomo in Italia nell'anno 2016, aprendo una partita IVA, possa beneficiare della parziale imponibilità del reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia pario al 50 per cento per il periodo d'imposta 2017 e per i tre periodi d'imposta successivi.».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante l'estensione ai redditi di lavoro autonomo del regime di tassazione previsto dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015 per i redditi di lavoro dipendente è stata effettuata, attraverso la modifica normativa del predetto articolo 16 operata dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 232 del 2017 (legge di bilancio per il 2017).

Relativamente alla decorrenza di tali modifiche normative, l'articolo 1, comma 151 della citata Legge di Bilancio 2017 indica espressamente che l'abbattimento dal 70 al 50 per cento del reddito imponibile si applica «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017».

Mentre per le altre modifiche l'articolo 1, comma 159, della medesima legge stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» (1° gennaio 2017).

Sembra, pertanto, coerente con il disposto normativo ritenere che è agevola-

bile il reddito di lavoro autonomo prodotto dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del citato articolo 2 del TUIR a decorrere dal periodo d'imposta 2017, mentre non

possono accedervi i soggetti che risultino già fiscalmente residenti in Italia nei precedenti periodi d'imposta, in cui la norma non trovava applicazione per tale categoria di lavoratori.

ALLEGATO 2

5-12156 Sottanelli: Chiarimenti circa la deducibilità dei canoni pagati da agenti di assicurazione per la locazione dei locali sede dei loro uffici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla deducibilità in dichiarazione dei canoni di locazioni pagati dall'agente assicuratore per l'affitto dell'immobile in cui ha sede il proprio Ufficio.

L'Onorevole riferisce di segnalazioni provenienti dalla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate in base alle quali si dovrebbe provvedere al recupero degli oneri dedotti dichiarazione dall'assicuratore relativi ai canoni di locazione versati per l'affitto dell'immobile, adibito a sede dell'Agenzia allorché nel contratto d'affitto dei locali la compagnia di assicurazione inserisca la clausola di

subentro nel rapporto di locazione se per qualsiasi motivo si risolve il contratto di mandato tra la compagnia di assicurazione e l'agente.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente preliminarmente che sarebbe utile comprendere quali siano le segnalazioni effettuate della Direzione Centrale Accertamento cui fa riferimento l'Onorevole interrogante.

In ogni caso, in merito alla fattispecie in argomento, l'Agenzia delle entrate rileva che non dovrebbero sussistere preclusioni di ordine generale alla deducibilità dei canoni di locazione da parte dell'agente assicurativo.

ALLEGATO 3

5-12157 Marco Di Maio: Problematiche relative all'applicazione della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione di immobili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il Questionamento Time in questione gli Onorevoli interroganti, premesso che:

alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate sembra che abbiano contestato e ripreso a tassazione la detrazione fiscale per alcuni immobili, sostenendo che la detrazione in esame possa essere riconosciuta ed erogata soltanto ad avvenuta ultimazione dei lavori dell'intero fabbricato;

la guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie specifica che per ottenere la detrazione fiscale sia necessario che l'immobile sia assegnato entro 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori non facendo menzione che la comunicazione di fine lavori sia registrata sull'intero fabbricato, ma anzi specifica che la detrazione è legata alla singola unità immobiliare;

l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 4 aprile 2017 n. 7, che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato a partire tuttavia dall'anno d'imposta in cui i lavori medesimi sono stati ultimati;

chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se non «ritenga opportuno intervenire per sanare eventuali anomalie nell'applicazione della legge, permettendo che le detrazioni in esame vengano erogate ai soggetti interessati.».

Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, si fa presente che l'articolo 16-bis, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

prevede che la detrazione prevista dal comma 1 per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di «interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile».

L'acquirente delle singole unità immobiliari attualmente ha diritto alla detrazione in esame nella misura del 50 per cento del valore dell'intervento, quantificato in via forfetaria nel 25 per cento del prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita e, comunque, non oltre il limite di 96.000 euro.

Con diversi documenti di prassi è stato precisato che la detrazione in esame è riconosciuta per l'acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati, mentre non assumono rilievo i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari [cfr. circolari n. 15 del 2003 (par. 3), n. 7 del 2017 (pag. 228)].

La Guida alle ristrutturazioni edilizie dell'Agenzia delle entrate, riprendendo le precisazioni fornite dalle circolari, ha chiarito che ciascun acquirente, fermo restando che i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio devono essere effettuati entro i termini previsti dalla norma, può beneficiare della detrazione in relazione al proprio acquisto o assegnazione a prescin-

dere dal fatto che siano o meno cedute le altre unità immobiliari che compongono il fabbricato.

Con la citata circolare 4 aprile 2017, n. 7 (pagina 228), nell'ottica di agevolare i contribuenti, è stato chiarito che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato ma, in tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui i lavori sull'intero fabbricato siano stati ultimati.

È necessario, quindi, che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato con la presentazione al Comune, da parte dell'impresa, della «Comunicazione di fine lavori».

In definitiva, si fa presente che non si riscontrano anomalie interpretative o applicative, atteso che, qualora si intendesse riconoscere l'agevolazione anche nel caso in cui i lavori di ristrutturazione dell'intero immobile non fossero ultimati, sarebbe necessario un apposito intervento normativo.

Infatti, la disciplina attualmente vigente, illustrata nei documenti di prassi richiamati, riconosce la detrazione in questione solo con riferimento agli interventi di ristrutturazione di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11590 Fanucci: Su archivio di Stato a Monsummano Terme per dislocazione a spazi culturali	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-11875 Ricciatti: Sui libri di testo gratuiti per l'anno scolastico 2017/2018 per gli studenti residenti nelle aree colpite dal sisma in centro Italia	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-11880 Carra: Sulla gestione dell'ufficio scolastico di Mantova	58
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	64
5-09760 Marzana: Sull'accesso ai ruoli di dirigenza scolastica	58
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	65

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 9.00.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-11590 Fanucci: Su archivio di Stato a Monsummano Terme per dislocazione a spazi culturali.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta che rivela l'attenzione del Governo nel seguire una questione piuttosto complessa.

5-11875 Ricciatti: Sui libri di testo gratuiti per l'anno scolastico 2017/2018 per gli studenti residenti nelle aree colpite dal sisma in centro Italia.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta.

5-11880 Carra: Sulla gestione dell'ufficio scolastico di Mantova.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta – della quale apprezza soprattutto la celerità – che dà atto del notevole lavoro svolto dall'Ufficio per assicurare il regolare avvio del nuovo anno scolastico. Tuttavia, pur rassicurato dall'affermazione che non sussiste alcuna volontà di una sua chiusura o soppressione, ritiene di dover sollecitare il Governo a farsi parte attiva affinché l'Ufficio di Mantova, il cui organico è notoriamente sottodimensionato, possa essere messo in grado di funzionare con continuità.

5-09760 Marzana: Sull'accesso ai ruoli di dirigenza scolastica.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. La

questione da lei sollevata si trascina da anni e concerne circa 50 docenti per i quali non è stato emanato alcun provvedimento che consenta loro di mettere a frutto la lunga esperienza maturata nel corso degli anni di reggenza e, allo stesso tempo, garantisca alle scuole di avere un dirigente. Reitera, quindi, la richiesta di prevedere un'apposita procedura concorsuale riservata che permetta il regolare funzionamento degli istituti scolastici.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, ricorda che il testo approvato dalla IX Commissione (Trasporti), in sede referente, il 26 luglio scorso, reca diverse modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Evidenza che il provvedimento ha avuto un

iter assai lungo e complesso e ricorda che la VII Commissione, in data 24 settembre 2014 aveva espresso un parere con un'osservazione e che l'Assemblea, il 10 giugno 2015, aveva rinviato il testo in Commissione Trasporti che lo ha modificato, eliminando le disposizioni inserite in altri progetti di legge e ampliandone alcuni contenuti. Pur nel rispetto della centralità del tema della sicurezza e dell'attenzione che esso merita, rileva, come già ebbe modo di fare in occasione del precedente esame, che il provvedimento non investe i profili di diretta competenza della nostra Commissione. In merito, segnala soltanto le disposizioni di modifiche al codice della strada che attengono ai veicoli da competizione, quelli di interesse storico e da collezione. In particolare, l'articolo 1, introducendo il comma 4-*ter* all'articolo 9 del codice, stabilisce che gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59, ovvero quelli i cui requisiti tecnici sono stabiliti con specifico decreto ministeriale. L'articolo 2-*sexies* aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 60: questo dispone che sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico, le cui caratteristiche tecniche devono essere definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 4-*bis* disciplina l'immatricolazione e la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico. L'articolo 4-*ter* stabilisce che i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche su strada, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre una targa sostitutiva. Ricorda che l'osservazione formulata nel precedente parere concerneva l'opportunità di modificare la disciplina relativa alla revoca della patente recata dall'articolo 11 del provvedimento nel testo allora al nostro esame e di prevedere la possibilità di riacquisire l'abilitazione sulla base della partecipazione a percorsi rieducativi e formativi. La suddetta disposizione è stata espunta dal nuovo testo. Conclude riservandosi di formulare una proposta di

parere all'esito del dibattito che si potrà concludere la prossima settimana.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il deputato Lainati aveva svolto un'ampia relazione. Chiede se vi siano interventi, altrimenti chiedendo al relatore se abbia predisposto una bozza di parere.

Filippo CRIMÌ (PD) rileva che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *f*), laddove prevede il diritto di accesso dei medici dipendenti dalle aziende termali, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione in medicina termale nonché alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili con le cure termali, possa determinare un aggravio di spese che non è quantificato e, inoltre, l'accesso indiscriminato dei dipendenti delle aziende termali a una gamma molto vasta di specializzazioni mediche. Tale effetto risulterebbe evidente specialmente in mancanza di un numero predefinito di tali accessi. Questo aspetto deve essere approfondito; propone che venga apposta al parere una condizione.

Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD) non ha obiezioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-11590 Fanucci: Su archivio di Stato a Monsummano Terme per dislocazione a spazi culturali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'utilizzazione dei locali già destinati a sede della soppressa Sezione distaccata di Monsummano Terme del Tribunale di Pistoia, la competente articolazione di questo Dicastero ha riferito che sono in corso le attività necessarie al più tempestivo e adeguato trasferimento dell'archivio che ancora occupa parte dell'immobile, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze rappresentate dal Comune di Pistoia.

In particolare, pur essendo consentito l'utilizzo dell'immobile sino al 13 settembre 2018 in virtù del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, al fine di riconsegnare al Comune i locali entro la data prevista, la Direzione Generale delle risorse sta curando gli adempimenti prodromici per avviare la procedura di pubblicazione del bando finalizzato alla ricerca di altro sito, da destinare stabilmente ad archivio, nel territorio della città di Pistoia.

Secondo quanto riferito, presso i nuovi locali dovrà essere trasferito tanto il materiale attualmente custodito presso la sede della sezione distaccata del Tribunale, che i documenti archiviati in altri due

immobili in uso al Tribunale di Pistoia, al fine di soddisfare, integralmente e definitivamente, le esigenze degli uffici giudiziari.

La competente articolazione sta, pertanto, assumendo tutte le iniziative finalizzate alla riconsegna dei locali nel termine previsto, secondo le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge e con le necessarie coperture finanziarie.

Alla stregua dei predetti parametri e nella prospettiva della più opportuna ed economicamente conveniente allocazione dei materiali archiviati, potranno essere valutate anche le soluzioni prospettate dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

Si rassicura, pertanto, l'Onorevole interrogante che il Ministero seguirà con la necessaria attenzione le iniziative finalizzate al rispetto dei tempi di riconsegna dell'immobile, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di completare il progetto, consistente nella realizzazione di un polo scolastico-ricreativo mediante la destinazione dei locali ad uno spazio palestra a servizio delle scuole cittadine e ad altre iniziative, complementari all'attività scolastica ordinaria.

ALLEGATO 2

5-11875 Ricciatti: Sui libri di testo gratuiti per l'anno scolastico 2017/2018 per gli studenti residenti nelle aree colpite dal sisma in centro Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di rendere una compiuta risposta, si sintetizzano i passaggi essenziali che hanno portato all'adozione della misura in argomento a favore delle famiglie e degli studenti colpiti dalla recente crisi sismica che ha interessato l'Italia centrale.

Come è noto, il MIUR, in data 11 novembre 2016, ha siglato un protocollo operativo con l'Associazione Italiana Editori (AIE) per una donazione di libri di testo, da parte dell'AIE medesima, a favore degli studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Successivamente, il 16 giugno 2017, valutata la disponibilità del donatore, è stato siglato un *addendum* al citato accordo operativo con il quale si è concordata la prosecuzione dell'iniziativa attraverso una nuova donazione di libri di testo per gli studenti dei comuni rientranti nell'area del cratere del terremoto, come individuata dal decreto n. 189 del 17 ottobre 2016 e successive integrazioni. Ciò con l'obiettivo di porre in essere un tangibile intervento a sostegno di tutte le famiglie in effettivo stato di bisogno e necessità.

In data 7 luglio 2017 si è riunito il Comitato Paritetico incaricato, ai sensi dell'articolo 6 del citato accordo operativo, della gestione dell'iniziativa, il quale ha individuato i criteri per determinare le priorità dell'intervento. È seguita, in data 10 luglio 2017, l'emanazione della circolare del MIUR (prot. n. 3476) agli Uffici scolastici regionali interessati con cui sono

state fornite indicazioni e sono stati specificati i criteri stabiliti dal Comitato Paritetico.

Ciò posto, si evidenzia che le scelte operative sono state assunte nell'ambito dei lavori del Comitato Paritetico, costituito *ad hoc*, del quale il MIUR è solo uno dei componenti.

Inoltre, la donazione elargita dall'AIE è sempre stata indirizzata alle famiglie in effettivo stato di bisogno e necessità, residenti nei comuni dell'area del cratere del terremoto. I criteri scelti dal donatore, per essere riconosciuti come nucleo familiare in effettivo stato di bisogno e necessità, non risultano, infatti, essere discriminatori rispetto all'effettivo disagio delle famiglie atteso che il primo requisito necessario per essere individuati come destinatari della provvidenza è il certificato di inagibilità della casa di residenza.

Quanto alla proposta degli On.li interroganti di modificare i criteri stabiliti per avere diritto alla donazione privilegiando i comuni maggiormente colpiti dal sisma, si sottolinea che proprio questi ultimi presentano una situazione riferita al patrimonio urbano/abitativo di piena devastazione e le famiglie residenti in tali comuni sono le prime ad essere in possesso di regolare certificazione di inagibilità della propria abitazione, che, si ricorda, è il primo criterio richiesto per godere della misura in discussione. Ciò determina di fatto una piena ed oggettiva distinzione,

individuando una chiara differenziazione di gravità di danni tra i comuni all'interno dell'area del cratere del terremoto.

Per completezza, si ricorda che il MIUR, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ogni anno provvede con propria decretazione ad erogare alle singole

regioni dei fondi specifici destinati al sostegno dell'acquisto dei libri di testo. Tali fondi vengono attribuiti alle singole famiglie, per il tramite degli Enti locali, che ne fanno richiesta. L'erogazione dei fondi in argomento va, dunque, ad aggiungersi alla donazione da parte dell'AIE.

ALLEGATO 3

5-11880 Carra: Sulla gestione dell'ufficio scolastico di Mantova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante richiama l'attenzione sulla situazione dell'Ufficio di ambito territoriale di Mantova che versa in particolari difficoltà operative dovute al numero ridotto di unità di personale in servizio.

Si rappresenta, preliminarmente, che la condizione descritta non è limitata alla provincia di Mantova ma è comune ad altre realtà dell'amministrazione periferica del MIUR. Infatti, a seguito dei processi di riorganizzazione, volti a recuperare efficienza anche attraverso significative riduzioni della spesa pubblica, il MIUR risulta essere tra gli enti più coinvolti dai processi di razionalizzazione dell'apparato in termini di riduzione dell'organico verificatisi negli ultimi anni. Le unità di personale effettivamente presenti in servizio evidenziano, difatti, una parziale scopertura dei posti in organico, alla quale recentemente si è potuto ovviare, ma solo in parte, mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora aperte.

Ciò posto, si desidera, comunque, assicurare che non sussiste alcuna volontà di chiusura o soppressione del citato Ufficio, espressamente previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 916 del 18 dicembre 2014, recante l'organizzazione e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in applicazione dell'art. 8, comma 7, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014.

Come è noto all'On.le interrogante l'Ambito territoriale di Mantova è retto da un dirigente reggente, il cui incarico è conferito fino alla data del 6 maggio 2018, e da 8 unità di personale.

Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 attraverso l'adempimento di tutte le operazioni di competenza è stato costituito uno *staff* di lavoro con l'Ufficio VII della Direzione generale regionale, citato nell'interrogazione, con il compito di procedere, in particolare, entro i termini stabiliti, al disbrigo delle operazioni propedeutiche al reclutamento del personale scolastico, sia da graduatorie di merito dei concorsi che da quelle ad esaurimento, e alle restanti operazioni di mobilità annuale (provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria). Il medesimo *staff* ha assicurato, altresì, il supporto alle scuole polo per le nomine a tempo determinato da effettuare prima dell'inizio delle lezioni.

Quanto sopra descritto evidenzia, pertanto, l'impegno del MIUR affinché gli uffici operativi possano soddisfare le esigenze dell'utenza ed il corretto svolgimento delle attività scolastiche, in attesa che la questione, più in generale, possa trovare adeguata soluzione mediante la definizione di procedure assunzionali che questa Amministrazione non perde occasione di rappresentare ai competenti organi istituzionali.

ALLEGATO 4

5-09760 Marzana: Sull'accesso ai ruoli di dirigenza scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli On.li interroganti sollecitano l'adozione di iniziative per l'accesso definitivo al ruolo dei dirigenti scolastici per i docenti che hanno ottenuto per almeno un triennio la conferma nell'incarico di presidenza a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, in particolare mediante l'inserimento degli stessi nella procedura concorsuale per titoli ed esami prevista dall'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge n. 107 del 2015.

È di tutta evidenza che l'ipotesi prospettata non può trovare soluzione al di fuori dell'approvazione di un'apposita modifica legislativa stante che i commi sopra citati non prendono in considerazione la categoria degli incaricati di presidenza, bensì le seguenti:

a) soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011;

b) soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel 2004 e nel 2006 di cui al decreto direttoriale del 22 novembre 2004, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

Si segnala che la descritta normativa, peraltro, è stata oggetto di specifico contenzioso. Si ricorda in proposito la sentenza del TAR del Lazio n. 8787 depositata il 27 luglio 2016 che, nel pronunciarsi sul ricorso proposto da alcuni presidi incaricati, ha respinto il gravame statuendo che i ricorrenti non si trovano nella condizione soggettiva richiesta normativamente dall'articolo 1, comma 88, lettere a) e b) della legge n. 107.

Inoltre, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso presentato da alcuni soggetti che avevano partecipato al concorso per dirigente scolastico bandito nel 2011, con ordinanza n. 3008 del 4 maggio 2017 pubblicata in data 21 giugno 2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 che investe pertanto l'intero intervento legislativo che ha disciplinato la procedura straordinaria di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici. Allo stato, quindi, non si può che attendere le determinazioni che assumerà la Corte al riguardo.

Si rappresenta, comunque, che è in fase di imminente emanazione il regolamento ministeriale che definisce le nuove modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi, previsto dal comma 217 della legge n. 208 del 2015, propedeutico all'emanazione del prossimo bando del corso-concorso selettivo di formazione. Il relativo schema di decreto, redatto dopo l'acquisizione del

parere del Consiglio di Stato, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Si evidenzia che il regolamento prevede, limitatamente al primo corso-concorso da bandire secondo la nuova disciplina, la riserva di una quota dei posti

messi a concorso in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, e quindi anche in favore dei presidi incaricati, purché non rientrino tra le fattispecie individuate dal suddetto comma 87 della legge n. 107 del 2015.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12144 Carrescia: Sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al Sistri	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-12145 Segoni: Sul risanamento ambientale del fiume Sacco	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-12143 Zaratti: Sull'utilizzo in agricoltura di prodotti contenenti glifosato	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	75
5-12146 De Rosa: Sul contrasto agli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	76
5-12147 Pellegrino: Sulle opere di bonifica delle discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	72

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limita-

zione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema in oggetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, ricorda ai colleghi che la Commissione è

chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo che novella il cosiddetto Codice ambientale, il decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016). Esso reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE – inclusa nell'allegato B della medesima legge – relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti. Esso inoltre prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi.

Ricorda altresì che la delega, oltre a rinviare ai principi e ai criteri direttivi generali della legge di delegazione europea, elenca alcuni principi e criteri direttivi specifici volti ad aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale, riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni, aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative.

Passa di seguito a dare conto in sintesi del contenuto del provvedimento rinviando per una disamina analitica alla documentazione predisposta dagli uffici.

Ricorda che lo schema di decreto in esame consta di sei articoli e di alcuni allegati, che modificano in più punti gli allegati alla Parte Quinta del Codice ambientale.

L'articolo 1 modifica in più punti il titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed

attività, al fine di attuare la direttiva e perseguire gli obiettivi indicati dai criteri di delega. Le disposizioni più rilevanti per il recepimento delle norme della direttiva sono contenute nel numero 3) della lettera g) dell'articolo 1, che inserisce nel testo del Codice il nuovo articolo 273-bis volto a disciplinare i medi impianti di combustione (vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW). Tale articolo disciplina infatti, le procedure autorizzative, i limiti di emissione, i termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni, le regole per l'aggregazione degli impianti, nonché le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione. Ulteriori norme necessarie al recepimento della direttiva sono contenute nella lettera b), che recepisce le nuove definizioni. Di particolare rilevanza la definizione di « medio impianto di combustione », definito come impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW (inclusi i motori e le turbine a gas, come individuati nelle nuove definizioni).

Al fine di attuare il riordino e la razionalizzazione della disciplina vigente, richiesti dai criteri di delega, l'articolo 1 introduce diverse disposizioni, tra cui si segnalano quelle volte a chiarire i compiti del gestore e dell'autorità competente (precisando che il gestore effettua il monitoraggio, mentre i controlli spettano all'autorità competente, salvo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l'autorizzazione attribuisca anche la funzione di mezzo di accertamento), nonché quelle che sopprimono le norme ove si prevede l'emanazione di decreti ministeriali per l'integrazione e la modifica degli allegati e della disciplina di dettaglio (peraltro mai avvenuta). Ulteriori semplificazioni riguardano la gestione dei controlli riferiti agli impianti scarsamente rilevanti in termini emissivi.

Segnala, inoltre, le novità introdotte dalla lettera f) che, tra l'altro, estende la possibilità di previsione di autorizzazioni generali e prolunga la durata di tali au-

torizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente). La stessa lettera, al numero 8), introduce un nuovo articolo del Codice (articolo 272-*bis*), che consente alle regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Tali misure possono configurarsi, tra l'altro, secondo la norma, in valori limite di emissione (espressi in concentrazione) per le sostanze odorigene, nonché in prescrizioni impiantistiche e di specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche.

Ulteriori disposizioni riguardano i nuovi poteri di ordinanza attribuiti all'autorità competente (lettera *e*), n. 14), e lettera *n*)), per consentire di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nonché l'aggiornamento del sistema delle sanzioni (operato dalla lettera *o*)), finalizzato all'incremento degli importi delle ammende oggi previste e a differenziare il sistema sanzionatorio previsto per l'inosservanza dei limiti di emissione da quello applicabile per la violazione delle prescrizioni.

L'articolo 2 modifica i Titoli II e III della Parte Quinta del Codice, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili. Si prevede che il produttore di impianti termici civili provveda all'attestazione, per ciascun modello prodotto, della conformità alle caratteristiche tecniche previste e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione, che deve risultare da apposite prove. Le novelle all'articolo 283 del Codice sono volte a introdurre le nuove definizioni di « medio impianto termico civile » e di « autorità competente » (lettera *b*). Specifiche innovazioni riguardano le autorizzazioni e le registrazioni introducendo all'articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, che prevedono: che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo; che i medi impianti termici civili messi in

esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo, a tal fine disciplinando i relativi adempimenti; che ciascuna autorità competente è tenuta a curare un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili, effettuando o negando l'iscrizione nel registro autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti (lettera *c*). Le modifiche introdotte dalla lettera *e*) riguardano l'articolo 286 del Codice relativo ai valori limiti di emissione ed intervengono, tra l'altro, nella disciplina dei controlli annuali dei valori di emissione svolti dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, nonché introducono una procedura da seguire nei casi di accertata non conformità dei valori. Ulteriori disposizioni sono volte a novellare l'articolo 288 del Codice, relativo alle sanzioni e ai controlli, anche al fine di estendere le sanzioni ai produttori di impianti termici civili e introducendo una sanzione per il responsabile dell'esercizio che non rispetta gli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità. Attraverso una modifica all'articolo 294 del Codice in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione, si prevede, tra l'altro, che gli impianti siano dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (lettera *h*).

L'articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla Parte Quinta del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento 1272/2008, cd. regolamento CLP, che ha sostituito la precedente classificazione dettata dalla direttiva 67/548/CEE e basata sulle frasi di rischio specifiche « R »). È, altresì, modificata, la Parte III, in cui sono riportati i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti per alcune tipologie di impianti. Il comma 2 detta norme per l'applicazione dei nuovi valori limite di emissione prevedendo che si applichino agli impianti installati dal 20 dicembre 2018 e, a partire dal 1° gennaio 2025, in

caso di impianti installati prima del 20 dicembre 2018. I commi 3 e 4 disciplinano gli adempimenti necessari per l'adeguamento ai nuovi valori limite di emissione. Ulteriori modifiche all'Allegato I sono volte ad elencare gli elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in conformità con la direttiva (nuova parte IV-*bis*).

L'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto modifica l'allegato IV, parte I, alla Parte quinta del Codice ambientale, dedicato ad attività e impianti con trascurabili emissioni in atmosfera per i quali non è richiesta l'autorizzazione, per lo più incidendo sulle attività esentate dall'autorizzazione. Il comma 2 modifica l'allegato VI della Parte quinta, (lettera *a*) recante i criteri per i controlli e il monitoraggio delle emissioni. Il comma integra, tra l'altro, il contenuto dell'allegato con una nuova disciplina applicabile agli impianti di combustione medi (nuovi paragrafo 5-*bis* e appendice 4-*bis*). Il comma 3 sostituisce la parte III dell'allegato IX relativa ai valori di emissione degli impianti termici civili. Il nuovo allegato integra la disciplina vigente con alcune disposizioni specifiche sugli impianti medi. Il comma 4 modifica la parte I dell'allegato V alla Parte quinta relativa alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, nonché sostituisce la parte II dello stesso allegato relativa alle emissioni derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che decorre dal 19 dicembre 2017, e detta disposizioni applicabili agli impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali e che, in seguito alla data di entrata in vigore del decreto, utilizzano sostanze o miscele pericolose (ai sensi del regolamento CLP). In tal caso, viene imposto al gestore di presentare all'autorità competente, entro tre anni da tale data, una domanda di autorizzazione ordinaria alle

emissioni in atmosfera (ai sensi dell'articolo 269 del Codice), in luogo dell'autorizzazione di carattere generale. Qualora il gestore non provveda, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito che si svolgerà nel corso dell'esame in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 settembre, a condizione che sul provvedimento si sia espressa la Conferenza unificata, propone che, in considerazione della complessità della materia, il seguito dell'esame venga rinviato alla giornata del 26 settembre, per consentire al relatore e ai colleghi di valutare il contenuto dello schema di decreto, individuando eventuali osservazioni o rilievi critici.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, si esprime in senso favorevole sulla proposta del presidente, sollecitando i colleghi a sottoporli le eventuali indicazioni anche prima della data fissata per il prosieguo dell'esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatato l'assenso alla sua proposta, rinvia il seguito dell'esame a martedì 26 settembre prossimo.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12144 Carrescia: Sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al Sistri.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta, considerato che per la fase transitoria è prevista la proroga del sistema attualmente vigente, in attesa che il Sistri entri in esercizio.

5-12145 Segoni: Sul risanamento ambientale del fiume Sacco.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, evidenzia che si sarebbe aspettato,

oltre alla disanima delle azioni messe in campo a tutela della salute pubblica, anche la condivisione di informazioni puntuali sullo stato della situazione. Pertanto chiede che una volta concluse le analisi citate, sia cura del Ministero competente rendere disponibili i dati riscontrati, in modo da rispondere alle preoccupazioni degli abitanti della zona.

5-12143 Zaratti: Sull'utilizzo in agricoltura di prodotti contenenti glifosato.

Florian KRONBICHLER (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Florian KRONBICHLER (MDP) nel ringraziare la sottosegretaria ritiene che la risposta fornita consenta di mantenere viva la speranza che l'Italia si esprima in senso contrario all'utilizzo dei prodotti a base di glifosato, considerato che al momento non è stata assunta alcuna decisione.

5-12146 De Rosa: Sul contrasto agli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) evidenzia come le azioni messe in campo dal Ministero competente non si siano dimostrate sufficienti, considerato che i roghi in impianti di gestione dei rifiuti – finalizzati a danneggiare i soggetti che operano correttamente o a cancellare l'evidenza di cattive gestioni – hanno subito un deciso incremento negli ultimi tempi, passando da 26 episodi nel 2015 ad un

centinaio nel 2016, a oltre 80 fino a questo momento nel 2017. Segnala altresì che la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, oltre ad evidenziare una notevole carenza impiantistica a livello nazionale e un'inversione di rotta nel traffico di rifiuti che sempre più seguono la direttrice sud-nord, sottolinea come anche i rifiuti urbani, oltre a quelli speciali, siano diventati oggetti di « business » nelle mani dei pochi imprenditori che hanno gli strumenti e le capacità per operare nel settore. Nello stigmatizzare il fatto che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente limitino, per lo più per carenza di risorse finanziarie, i controlli sull'adeguatezza degli impianti alla sola fase di autorizzazione, sollecita la massima attenzione sul fenomeno, che tra l'altro mette gravemente a rischio la salute dei cittadini.

5-12147 Pellegrino: Sulle opere di bonifica delle discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel ringraziare la sottosegretaria, si riserva di valutare con attenzione le informazioni contenute nella risposta, sollecitando un'intensificazione delle attività di contrasto al fenomeno delle discariche abusive, nell'area del Parco nazionale del Vesuvio e nel resto del territorio nazionale.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alberto BIANCARDI, *componente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, le deputate Raffaella MARIANI (PD) e Federica DAGA (M5S).

Alberto BIANCARDI, *componente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico*, e Lorenzo BARDELLI, *capo della direzione Sistemi idrici dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico*, forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-12144 Carrescia: Sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al Sistri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, il Ministero dell'ambiente svolge da tempo un'attività di monitoraggio sul sistema SISTRI e considerato che allo stato non appare possibile definire la procedura nei tempi programmati, tenuto conto delle vicende giudiziarie in corso che hanno richiesto una complessa consulenza tecnica, si rendono opportune azioni volte a garantire la funzionalità del sistema stesso.

Al riguardo, il Ministero sarà chiamato ad assicurare la definizione delle più efficaci disposizioni transitorie volte a tutelare l'ambiente e le imprese e sta già valutando di prevedere un opportuno e adeguato periodo di proroga del regime attualmente vigente.

In particolare, al fine di consentire al nuovo concessionario del SISTRI l'esple-

tamento delle attività oggetto di affidamento e garantire al contempo la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, si renderebbe necessaria una proroga degli effetti del contratto stipulato con la Società Selex Se-Ma in liquidazione fino alla data del subentro del nuovo concessionario. Infatti, l'estensione della durata del contratto garantirebbe la prosecuzione del sistema SISTRI da parte dell'attuale gestore, nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità ad opera del nuovo concessionario.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicurano gli On.li Interroganti che il Ministero continuerà a tenersi informato e che svolgerà le proprie attività mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione contemperando.

ALLEGATO 2

5-12145 Segoni: Sul risanamento ambientale del fiume Sacco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche evidenziate, si fa presente che il Ministero dell'Ambiente ha prontamente chiesto alle Amministrazioni territorialmente competenti, tra i quali Arpa Lazio, nonché agli Enti e Istituti scientifici nazionali e locali, di relazionare in merito agli accertamenti e interventi effettuati nell'area interessata.

Secondo quanto riferito dall'Arpa – Sezione Provinciale di Frosinone, in data 8 settembre 2017 il personale addetto è intervenuto e ha campionato sia le acque del fiume in diversi punti, sia le acque provenienti da un collettore che si riversava nel fiume stesso. Le analisi dei campioni sono ancora in corso. In data 12 settembre 2017 il personale di Arpa Lazio si è recato nuovamente nell'area interes-

sata ed ha prelevato ulteriori campioni delle acque fluviali, i quali sono ancora in fase di analisi.

Con riferimento al Decreto del 4 agosto 2017 richiamato dagli On.li Interroganti, occorre precisare che lo stesso riguarda l'approvazione del documento contenente le « Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco ».

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che non appena saranno acquisiti tutti gli elementi necessari e definite le procedure di accertamento ancora in corso, verranno tempestivamente adottate le misure idonee ad assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

ALLEGATO 3

5-12143 Zaratti: Sull'utilizzo in agricoltura di prodotti contenenti glifosato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, come è noto, nel 2016 l'Italia espresse una posizione non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione a livello europeo del Glifosato nell'ambito delle votazioni svoltesi presso il Comitato permanente della Commissione europea. La stessa Commissione ha stabilito, comunque, di rinnovare l'autorizzazione fino al dicembre 2017, fissando alcune prescrizioni con il regolamento 2016/1313. Conseguentemente, il Ministero della salute, con il decreto 9 agosto 2016, ha previsto l'esclusione dell'impiego di prodotti a base di Glifosato nelle aree verdi frequentate dalla popolazione ed ha stabilito specifiche misure di mitigazione del rischio per gli impieghi sulle colture agricole.

Il 13 giugno 2017 si è tenuto presso il Parlamento Europeo un dibattito nel quale è stato richiamato, tra l'altro, il fatto che i risultati delle prove sperimentali forniti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) avevano smentito le conclusioni a cui era giunta, nel 2015, l'Agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'ultima aveva infatti classificato il Glifosato come pro-

babile cancerogeno per l'uomo, mentre l'ECHA è giunta, invece, nel marzo scorso alla conclusione che il Glifosato non debba essere classificato come probabile cancerogeno.

La Commissione europea ha predisposto una bozza del regolamento per il rinnovo della sostanza attiva Glifosate a 10 anni anziché 15, con una serie di misure di mitigazione del rischio che richiamano il regolamento 1313/2016. Tale proposta è stata oggetto di confronto nel corso della riunione del Comitato permanente tenutasi il 19-20 luglio scorso a Bruxelles, nella quale, tuttavia, non si è raggiunta una posizione comune tra gli Stati membri ed è stata rinviata la discussione e la possibile votazione sul rinnovo dell'autorizzazione alla prossima riunione che potrebbe svolgersi a fine settembre o, al più tardi, ad inizio ottobre 2017. Al riguardo, si fa presente che la posizione di voto sulla proposta non è stata ancora definita tra le Amministrazioni competenti, ma la stessa verrà, comunque, composta in modo coordinato, allo scopo di bilanciare adeguatamente i diversi profili di tutela da assicurare.

ALLEGATO 4

5-12146 De Rosa: Sul contrasto agli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste occorre evidenziare che, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana relativamente agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, la normativa italiana riguardante il rilascio dei titoli autorizzativi stabilisce tutte le misure e le procedure da mettere in atto al fine di prevenire o ridurre gli effetti negativi delle suddette attività. Tale disciplina prevede, in particolare, tassative limitazioni sui quantitativi di rifiuti, che possono essere verificati dalle autorità competenti mediante il riscontro dei registri di carico e scarico, nonché sui tempi massimi di stoccaggio degli stessi. Si ricorda, inoltre, che ai sensi del D.lgs. 152 del 2006, le Province provvedono, anche mediante la stipula di convenzioni con organismi pubblici, ivi comprese le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ad effettuare il controllo periodico di tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni ambientali.

Con specifico riferimento alle ipotesi di incendi dolosi presso gli impianti, come già evidenziato in altre occasioni, il Ministero della giustizia ha segnalato, peraltro, che, al fine di vagliare l'efficacia delle riforme attuate in materia di reati ambientali, è stata istituita, presso il Dipartimento degli Affari di Giustizia, apposita struttura di monitoraggio.

Si rileva infine che, per quanto attiene agli aspetti relativi alle misure per limitare la presenza di impianti in prossimità dei centri abitati, il Ministero dell'ambiente ha già avviato l'istruttoria finalizzata all'emanazione, ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera *p*) del D.lgs. 152/2006, del decreto recante l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicurano gli On.li Interroganti che il Ministero continuerà a mantenere alto il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 5

5-12147 Pellegrino: Sulle opere di bonifica delle discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste si fa presente, in via preliminare, che a seguito della declassificazione di alcuni SIN, tra cui il SIN Litorale Vesuviano, avvenuta nel 2013, le competenze « per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica » sono trasferite alle Regioni. Tale aspetto è stato regolamentato nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica, approvate nel 2016 e pubblicate sul BURC n. 55/2016. Nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2017, secondo quanto riferito dall'Ente Parco, i siti di microdiscarica censiti ed interessati da fenomeni di incendio doloso sono 52 per un totale di 91 episodi di abbruciatura rifiuti.

Per quanto riguarda i siti presenti nel Parco, identificati dalle Autorità competenti per lo stoccaggio di rifiuti nel corso delle diverse emergenze succedutesi nella Regione, l'Ente Parco ha fatto presente in particolare che, per quanto riguarda le balle di CDR dell'emergenza 2003 presenti presso la ex cava « Ammendola Formisano » in Ercolano, le operazioni di rimozione e bonifica sono terminate il 31

gennaio 2014. Per quel che attiene le balle di CDR dell'emergenza 2003 presso la ex cava in Terzigno, le operazioni di rimozione e bonifica sono terminate il 2 ottobre 2015. Nel 2013 è stato, inoltre, approvato il progetto per la rimozione, lo smaltimento, il recupero e la bonifica della ex cava « Ranieri » nel Comune di Terzigno e gli interventi hanno avuto inizio il 24 maggio 2017. Tra i siti censiti rientrano anche, secondo quanto riferito dalla Regione Campania, n. 3 discariche private. Queste ultime sono state chiuse da tempo ed inserite nell'ambito dell'Accordo di Programma del Litorale Vesuviano sottoscritto dalla Regione Campania e il Ministero dell'ambiente che prevede l'esecuzione dei piani di caratterizzazione già redatti dall'ARPA Campania nel 2008/2009, che dovranno essere aggiornati prima della gara di appalto.

Il Ministero dell'ambiente si è, peraltro, attivato presso le competenti Autorità, al fine di verificare lo stato del censimento dei casi di gestione di rifiuti in difformità alla norma e attuare le azioni di propria competenza in tema di danno ambientale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	78
7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.	
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	79
5-11258 Luigi Gallo: Sulle risorse statali destinate a EAV S.r.l. e sul controllo e vigilanza degli interventi di revamping del parco rotabile campano	79
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	82
5-11302 Carinelli: Prolungamento della linea M3 della metropolitana milanese da San Donato fino a Paullo	79
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	83
5-11453 Terrosi: Ritardi ferroviari e disagi dei viaggiatori, in specie pendolari, della linea Roma-Orte-Firenze	80
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	84
AVVERTENZA	81

RISOLUZIONI

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la collega Bergamini, presentatrice di una delle risoluzioni all'esame, ha comunicato di essere impossibilitata ad intervenire alla seduta. Pertanto, acquisito altresì l'assenso del collega Tullo e la disponibilità del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-11258 Luigi Gallo: Sulle risorse statali destinate a EAV S.r.l. e sul controllo e vigilanza degli interventi di revamping del parco rotabile campano.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, ricorda che il Governo ha riservato risorse ad EAV con il cosiddetto decreto fiscale, nel 2016, senza motivare il provvedimento nell'ambito di un quadro nazionale e nemmeno legandolo all'effettivo miglioramento del servizio per i cittadini. Traspare quindi un atteggiamento ben diverso di disponibilità dell'Esecutivo rispetto a quello riservato all'ATAC o altre municipalizzate del trasporto pubblico locale che pagano le cattive gestioni delle amministrazioni precedenti e la cattiva politica.

Ricorda che a suo tempo il Movimento 5 Stelle criticò aspramente quel modo di agire che era ben lungi dal rispondere ai veri problemi e alle esigenze dei cittadini. La conseguenza di questo approccio politico, nel caso dell'interrogazione in titolo, è che l'assegnazione di quelle risorse – che sono pubbliche – non è collegata al miglioramento del servizio per i cittadini, come dimostrato, ad esempio, dai ritardi sullo stato di attuazione degli interventi di *revamping* del parco rotabile regionale.

A suo avviso resta confermata la logica politica di filiera. Conclude sottolineando che, come sempre, è stata utilizzata anche questa volta: a livello nazionale e a livello di regione Campania è al Governo, infatti, sempre lo stesso partito, il Partito democratico.

5-11302 Carinelli: Prolungamento della linea M3 della metropolitana milanese da San Donato fino a Paulo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola CARINELLI (M5S), replicando, osserva che la risposta del rappresentante del Governo, se non ne ha frainteso la parte finale, è una dichiarazione del tipo «vorrei ma non posso», nel senso che si riconosce la rilevanza del prolungamento in oggetto ma non si fa nulla per mancanza di risorse.

A suo avviso, soprattutto nelle grandi città, prolungare le linee della metropolitana all'esterno del loro perimetro è molto importante, nonché tendenzialmente meno oneroso che costruire nuove metropolitane al loro interno, anche al fine di diminuire i veicoli privati che ogni giorno entrano in esse. Sul punto evidenzia che a Milano, invece, si sta costruendo una linea della metropolitana (la M4) che sventra il suo centro, peraltro con costi altissimi e in un'area che risulta già ben servita, mentre sarebbe molto più utile prolungare le linee esistenti che, consistendo nella maggior parte dei casi in percorsi di superficie, potrebbero essere eseguiti a costo ridotto.

Segnala che nella zona si è investito molto sul cemento e nulla sul trasporto su ferro e comunque sul trasporto pubblico in generale, come testimoniano l'allargamento della strada Paullese e la costruzione della tangenziale est esterna di Milano (cosiddetta TEEM) e il fatto che l'allargamento delle corsie sia stato concepito ed eseguito senza includervi infrastrutture viarie ferrate.

Eppure, sottolinea, questo quadrante territoriale (posto a sud est della città) ha un rilevante bacino di utenza. Attualmente supera il mezzo milione di persone, anche se rimarca che la società MM (metropolitana milanese) in sede di analisi dei trasporti ha utilizzato dati censuari risalenti al 2001, molto diversi da quelli di oggi considerato che nel frattempo si è registrato un certo spostamento di abitanti e la zona è in forte crescita. Ricorda, tra l'altro, che a San Donato è ubicato uno dei maggiori ospedali lombardi che attira utenti da tutta la parte sud-orientale e meridionale della regione; San Donato ha, inoltre, il problema del traffico del passaggio di chi si reca con mezzi a motore verso il capolinea della metropolitana o a Milano, risultando così asfissata dal traffico e dalle emissioni di gas di scarico.

Segnala, inoltre, che in questi giorni l'assessore ai trasporti del comune di Milano ha avanzato la proposta di utilizzare bus elettrici in alternativa al prolungamento della metropolitana M3. Sul punto sottolinea che la proposta non sembra

tenere conto che il trasporto su gomma con autobus non potrà mai essere paragonabile a quello in metropolitana in termini di frequenza e numero di utenti trasportati. Ritiene, peraltro, che si tratti di meri proclami vista l'assenza non solo di uno studio di fattibilità, ma persino del suo affidamento all'ente competente in materia, cioè MM.

È convinta che i cittadini siano del tutto stanchi di attendere l'avverarsi della ormai antica promessa del prolungamento della metropolitana nonché del fatto che agli incontri pubblici personaggi politici di ogni colore lo promettono ma non lo realizzino. Conclude invitando a dire chiaramente che non si può fare per mancanza di risorse in modo tale che i cittadini sappiano e si regolino di conseguenza.

5-11453 Terrosi: Ritardi ferroviari e disagi dei viaggiatori, in specie pendolari, della linea Roma-Orte-Firenze.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra TERROSI (PD) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta che testimonia l'attenzione che si è voluto riservare alla questione e che la soddisfa pienamente per l'approfondita istruttoria da cui discende. Rileva che gli ingenti interventi in argomento sono stati notati e, ad esempio, ha fatto caso che in agosto sono stati modificati gli orari ferroviari a causa dei lavori.

Osserva che parlare, come fa RFI, di evidenti benefici legati all'attività di manutenzione è ancora prematuro, considerato che, di fatto, concernono un periodo limitatissimo e non significativo dell'utenza ordinaria, e tuttavia concorda sul fatto che qualche miglioramento c'è stato: sarebbe più prudente però, ritiene, attendere quantomeno le rilevazioni di settembre.

Sottolinea che è molto importante che si continui a seguire con attenzione le

problematiche legate al pendolarismo. Al riguardo, rimarca che qualche miglioramento in termini di qualità offerta vi è sicuramente stato ma che, tuttavia, resta da colmare ancora il gap con i livelli qualitativi assicurati dal trasporto ferroviario ad alta velocità.

Conclude ricordando che vi è ancora un tema fortemente sentito dall'utenza, quello concernente la comunicazione che deve essere tempestiva e puntuale. I viaggiatori, quando capitano disservizi, devono essere messi immediatamente in condizione di affrontare la nuova situazione creatasi e regolarsi diversamente, e nel modo per loro più efficace, al fine di non lasciarli disarmati di fronte a quegli eventi.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-11196 *Cristian Iannuzzi: Concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale.*

ALLEGATO 1

5-11258 Luigi Gallo: Sulle risorse statali destinate a EAV S.r.l. e sul controllo e vigilanza degli interventi di revamping del parco rotabile campano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa devo ricordare che tutte le questioni relative agli aspetti autorizzativi, economici, finanziari, nonché alle attività per l'espletamento delle gare, rientrano nelle esclusive competenze della Regione Campania.

Quanto alle risorse statali, il MEF ha riferito quanto segue.

L'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto, a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, un contributo straordinario in favore della Regione Campania, nel limite di 600 milioni di euro, per far fronte ai debiti verso la società EAV riguardanti esercizi pregressi per servizi svolti e investimenti da questa effettuati sulla rete ferroviaria. Lo stesso articolo ha attribuito alla predetta società il compito di attuare, in regime di ordinarietà, le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico aziendale.

In attuazione di tale normativa, il 15 dicembre 2016 la Regione ha provveduto in via autonoma a sottoscrivere con la società EAV un Atto, ex articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012,

che definisce le azioni di efficientamento aziendale e razionalizzazione dei servizi da recepire nel contratto di servizio tra Regione Campania ed EAV ed una programmazione nell'erogazione delle risorse per il ripiano del debito e per la gestione corrente. Ciò posto, emerge che la Regione Campania sta operando in regime di ordinarietà e, pertanto, la responsabilità relativamente alla gestione e all'attuazione degli interventi risulta di esclusiva competenza della stessa. Parimenti, la Regione è la sola a disporre del potere di intervenire in caso di inefficienze e/o di ritardi nelle attività della società EAV. Inoltre, lo statuto dell'EAV prevede, all'articolo 8-bis, espressamente il controllo analogo della Regione sulla Società.

Infine, circa gli interventi di *revamping* di n. 25 elettrotreni serie T21 e n. 12 elettrotreni serie Fe220, i competenti uffici del MIT hanno rilasciato, su richiesta della Regione Campania, il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 753/80, subordinatamente a talune prescrizioni.

ALLEGATO 2

5-11302 Carinelli: Prolungamento della linea M3 della metropolitana milanese da San Donato fino a Paullo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al prolungamento della linea metropolitana M3 di Milano da San Donato a Paullo, i competenti uffici del MIT riferiscono che – nell’ambito dell’attività ricognitiva di propria competenza finalizzata all’individuazione delle opere da inserire nel redigendo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) – con nota del 21 marzo 2017 il Comune di Milano ha sottolineato la propria intenzione di procedere alla realizzazione dell’opera in esame lungo la direttrice della Paullese, in quanto tale area non è allacciata ad un servizio di trasporto pubblico urbano efficiente, il che costringe gli utenti che si muovono da sud-est verso la città a servirsi del trasporto privato con conse-

guenti importanti problemi legati al congestionamento del traffico.

L’intervento, di cui è stato sviluppato il progetto definitivo, prevede un’estensione della linea metropolitana M3 di 14,5 Km, la realizzazione di 6 stazioni e la fornitura di nuovo materiale rotabile, per un importo complessivo di circa M€ 850: ad oggi il Comune di Milano non dispone di alcun finanziamento e quindi l’intero costo dovrebbe ricadere su risorse statali.

Tuttavia, nelle ultime comunicazioni del Comune di Milano in merito alle priorità di finanziamento degli interventi nel settore lo stesso non ha dato evidenza di ulteriori sviluppi per l’intervento in argomento rispetto a quanto manifestato in precedenza.

ALLEGATO 3

5-11453 Terrosi: Ritardi ferroviari e disagi dei viaggiatori, in specie pendolari, della linea Roma-Orte-Firenze.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce Rete Ferroviaria Italiana (RFI), il 16 maggio scorso i disagi della circolazione sulla linea direttissima, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 circa, sono stati causati da una persona che camminava lungo i binari tra Capena e Settebagni; tale persona è stata poi fermata dalla Polfer che ha effettuato una ricognizione della linea a bordo del treno 9644.

I treni che hanno percorso tale linea hanno effettuato la marcia a vista a 30 km/h tra le stazioni di Settebagni e Capena maturando ritardi tra i 40 e i 140 minuti. Perturbata anche la circolazione sulla linea lenta dove sono stati inviati treni Intercity e Mercato con ritardi tra i 50 e i 90 minuti e limitazioni al traffico regionale della Orte-Fiumicino.

Il giorno 18 maggio, dalle ore 5.00 circa e fino alle 8.45, si è verificato un guasto al sistema di distanziamento sulla linea direttissima tra Orte e Capena. L'anormalità ha riguardato il traffico del mattino in afflusso su Roma coinvolgendo 17 treni – 9 regionali, 4 treni Intercity e 4 treni Mercato – con ritardi tra i 10 e i 30 minuti. Il guasto è stato ripristinato dai tecnici RFI giunti sul posto alle ore 6.00 e ad oggi non si è più ripresentato.

Il giorno 19 maggio la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma è stata fortemente rallentata dalle ore 19.10 circa per un guasto tecnico al sistema di alimentazione elettrica del posto Centrale di Roma Termini. Tale guasto ha comportato lo spegnimento per oltre 60 minuti dei sistemi di gestione della circolazione e dell'informazione al pubblico per tutte le linee del nodo di Roma. Per gestire l'e-

mergenza, il Gruppo FS è intervenuto con oltre 200 risorse dedicate a fornire assistenza e informazioni ai viaggiatori sia a Roma Termini che nelle altre stazioni interessate.

Alle 20.10 circa la centralina di alimentazione elettrica è stata poi ripristinata e sono stati riavviati i sistemi di controllo e gestione del traffico ferroviario del Posto Centrale di Roma Termini nonché i sistemi di informazione al pubblico. Dalle ore 21.30 è stata ripresa la completa funzionalità di tutti gli impianti e la circolazione è tornata regolare nel corso della tarda serata.

Gli eventi descritti sono da ricondursi a situazioni puntuali e circoscritte, non di carattere strutturale.

In merito al collegamento veloce su linea direttissima tra Roma e Orte, RFI conferma che sono in corso rilevanti interventi di manutenzione ai dispositivi dell'infrastruttura – quali trazione elettrica, armamento, sistemi di sicurezza e segnalamento – avviati già nel 2016 e con termine previsto entro il 2018. La conclusione di tali interventi, dal valore complessivo di oltre 40 mln€, consentirà di migliorare ulteriormente le *performance* in termini di affidabilità dell'infrastruttura, incrementando i livelli di regolarità e qualità dei servizi.

Infine, RFI rileva che i benefici legati alle attività di manutenzione in corso risultano già evidenti, tenendo conto che nell'ultimo periodo le anormalità legate ai guasti all'infrastruttura sul collegamento in questione hanno registrato un positivo *trend* in riduzione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11744 Narduolo: Convocazione di un tavolo ministeriale sull'area logistica di Monselice della società Carraro Group Spa	85
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	87
5-11832 Mognato: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa.	
5-11974 Mariani: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa	85
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	88
5-11842 Grillo: Esclusività del marchio « Timilia » da parte della società « Terre e Tradizioni Srl » di Verona	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 13.35.

5-11744 Narduolo: Convocazione di un tavolo ministeriale sull'area logistica di Monselice della società Carraro Group Spa.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia NARDUOLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea che risultano in corso contatti tra società e regione per modificare la destinazione di parte dei finanziamenti previsti

per un valore di circa 3 milioni di euro. Ritiene che, se la società Carraro si avvallesse dei finanziamenti previsti dall'accordo di programma, utilizzerebbe in maniera impropria gli incentivi fiscali per il rilancio industriale del territorio di Monselice. Segnalato altresì che il comune di Monselice è riconosciuto tra le aree di crisi non complessa, chiede al Governo di verificare il corretto utilizzo dei fondi derivanti dagli accordi di programma.

5-11832 Mognato: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa.

5-11974 Mariani: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele MOGNATO (MDP), replicando, ringrazia il Governo per la risposta. Sottolinea la complessità della situazione descritta nel proprio atto ispettivo che ha un impatto sociale molto pesante. Per questo motivo auspica che al tavolo delle trattative il Governo sia rappresentato ai più alti livelli. Aggiunge che la difficoltà della situazione è aggravata dal frazionamento del gruppo attuato dall'azienda che ha affidato a cooperative vari settori di attività applicando il contratto multiservizi e non il contratto nazionale certamente più favorevole ai lavoratori. Chiede pertanto al Governo di continuare a seguire la vicenda con la massima attenzione.

Raffaella MARIANI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'impegno del Governo nei confronti del gruppo Tuodì a tutela del futuro dei suoi lavoratori. Insiste perché vi sia la massima chiarezza in una fase durante la quale i rapporti con i dipendenti – e anche con i consumatori – non sono caratterizzati dalla dovuta trasparenza. Sottolineata la necessità di una costante verifica dei rapporti dell'azienda con i lavoratori e con i fornitori, sollecita il Governo a fornire costante aggiornamento sull'evoluzione della situazione del gruppo Dico.

5-11842 Grillo: Esclusività del marchio « Timilia » da parte della società « Terre e Tradizioni Srl » di Verona.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta. Sottolinea che la varietà del grano Timilia è nota dagli anni '30 del secolo scorso e che non è stato scoperto, inventato, costituito o messo a punto dalla società « Terre e Tradizioni Srl ». Ritiene pertanto che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia commesso un grave errore nell'attribuire l'esclusività del marchio « Timilia » ad una specifica azienda. Sottolinea infine che, grazie all'impegno del proprio gruppo politico che ha sollevato la questione in diverse sedi, l'azienda « Terre e Tradizioni Srl » ha rinunciato all'esclusività del marchio. Auspica pertanto che per il futuro le istruttorie sull'esclusività dei marchi siano seguite con maggiore attenzione dagli uffici del Ministero. Ringrazia comunque il Ministero dello sviluppo economico che è il più attivo nel rispondere ai propri atti di sindacato ispettivo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-11744 Narduolo: Convocazione di un tavolo ministeriale sull'area logistica di Monselice della società Carraro Group Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È noto che tra i compiti del Ministero dello Sviluppo economico vi sia quello di disciplinare ed agevolare gli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi non complesse.

A tal riguardo, il Decreto Ministeriale 9 giugno 2015, di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 e la Circolare 6 agosto 2015 n. 59282 stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, oltre che i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, e che abbiano un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione.

A tale proposito, con decreto direttoriale 19 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l'elenco dei territori aventi accesso alle agevolazioni per le aree di crisi industriali.

Successivamente, con decreto ministeriale 31 gennaio 2017, le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento, mentre con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Lo sportello nazionale per la presentazione delle domande di agevolazione è stato aperto in data 4 aprile 2017. Tuttavia, a causa della presentazione di numerose domande e del conseguente esaurimento delle risorse disponibili, con decreto direttoriale del 5 aprile 2017 è stata disposta la chiusura dello sportello.

Ciò posto, appare opportuno rilevare che non è stata presentata alcuna istanza allo sportello da parte della società indicata dall'On.le Interrogante.

ALLEGATO 2

5-11832 Mognato: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa.**5-11974 Mariani: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in esame riguardando gli stessi la catena di supermercati TuoDì (Gruppo Dico).

Preliminarmente informo che il Gruppo ha chiesto il concordato preventivo (ex articolo 161 LF) in continuità, depositato al Tribunale di Roma il 10 luglio scorso e ha comunicato ai sindacati voler chiudere momentaneamente 123 punti vendita su un totale di 272, per mancanza di merci.

Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, preoccupate dell'impatto sociale che tale decisione avrebbe avuto, ha convocato celermente un « tavolo tecnico », che è stato, peraltro, posticipato per consentire agli organi della procedura concorsuale di poter partecipare all'incontro.

Di conseguenza, il 26 luglio si è svolta presso il MISE la prima riunione di insediamento del citato tavolo, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle parti coinvolte, di Confcommercio nonché delle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, unitamente alle RSU.

Non erano invece presenti gli organi della procedura concorsuale.

In tale sede sono state espresse, dai rappresentanti della società, le cause che hanno determinato l'attuale situazione debitoria dell'azienda.

Tra queste, un accordo risalente al 2013 tra alcune Coop (Coop Adriatica, Coop Lombardia, Coop Estense, Coop Liguria, Coop Consumatori Nord Est, Nova

Coop e Unicoop Tirreno) e il Gruppo Tuo per lo scambio di alcuni punti vendita. A causa della presunta violazione di alcune clausole contrattuali, dal 2015, è stato aperto un contenzioso arbitrale con la richiesta da parte del Gruppo Dico di un indennizzo.

I partecipanti al tavolo sono stati informati dal Dott. Fabian, incaricato dal Gruppo TuoDì di redigere il piano concordatario. Le linee guida del piano prevedono una riorganizzazione produttiva che riguarderà anche il taglio dei costi, il riassetto finanziario al fine di pagare i fornitori e la pianificazione della riapertura dei punti vendita a partire dal corrente mese di settembre.

Il Dr. Fabian, ha inoltre voluto specificare che, la riapertura progressiva dei punti vendita riguarderebbe prima quelli localizzati nel Lazio e dell'intenzione di voler accedere allo strumento della cassa integrazione a rotazione.

Le OO.SS. hanno manifestato, invece, la necessità di un maggior dettaglio sia sulle modalità della riorganizzazione sia sul taglio dei costi.

Hanno inoltre chiesto maggiore chiarezza su quali saranno i punti vendita che verranno riaperti e, soprattutto, una definizione più dettagliata del perimetro aziendale con la specifica dei punti vendita diretti e di quelli monocommittenti, per avere una dimensione precisa dell'organico di riferimento.

Il Responsabile dell'Unità di gestione vertenze del MISE ha preso atto positiva-

mente che c'è in preventivo di pagare i fornitori e riaprire alcuni punti vendita.

Ha chiesto, tuttavia, una mappatura dei siti del Gruppo con l'indicazione dei punti vendita che rimarranno aperti o di quelli che si prevede verranno riavviati nel prossimo futuro. Ha inoltre precisato che per gestire l'impatto industriale ed occupazionale del piano concordatario è necessario avere una fotografia chiara di tutte le realtà commerciale e delle relative consi-

stenze occupazionali coinvolte. Ha infine sollecitato l'azienda affinché venisse chiesto al Tribunale di Roma l'autorizzazione al pagamento delle retribuzioni in sospeso e, previa autorizzazione del medesimo Tribunale, la possibilità che fosse garantita la presenza al prossimo incontro di un organo della procedura.

Il tavolo di confronto verrà riconvocato a breve e sarà nostra cura aggiornare il Parlamento sul seguito della vicenda.

ALLEGATO 3

5-11842 Grillo: Esclusività del marchio « Timilia » da parte della società « Terre e Tradizioni Srl » di Verona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.

Dall'istruttoria condotta dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sul marchio « Timilia », non è emerso l'uso comune del lemma « Timilia », il quale non è risultato di uso comune né nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

Si rileva, altresì, che la capacità distintiva del marchio deve essere valutata a livello dell'intero territorio nazionale e non sarebbe pertanto compromessa da un uso ristretto del segno su una porzione del territorio della Regione Sicilia, in relazione ad un pubblico di riferimento circoscritto e di estrazione prettamente tecnica.

Occorre altresì evidenziare che, posteriormente alla pubblicazione del marchio sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, nessun soggetto ha formulato osservazioni o depositato atti di opposizione alla registrazione ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lett. a) del Codice della proprietà industriale.

Con riguardo al riferimento del marchio a nuove varietà vegetali, si evidenzia che, a valle di un'analisi della banca dati nazionale brevetti per nuove varietà vegetali, le denominazioni varietali emarginate non risultano registrate.

Con riferimento, infine, all'avvio di iniziative volte a verificare eventuali ripercussioni negative della suddetta registrazione sull'economia della Regione Sicilia, si osserva che l'articolo 21 del Codice della proprietà industriale stabilisce che « 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale;

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio (...).

In ragione di quanto precede, non appare in alcun modo pregiudicata la perdurante possibilità, da parte dei produttori di grano della Regione, di avvalersi del termine « Timilia » per indicare la specie di grano duro utilizzato nei loro prodotti, purché tale utilizzo avvenga in modo conforme ai principi della correttezza professionale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10112 Cominardi: Utilizzo di tirocini formativi da parte della società McDonald's	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	93
5-11470 Rizzetto: Soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, contenute nella legge n. 232 del 2016	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	94
5-11587 Gnechchi: Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in presenza di invalidità derivante da malattia oncologica	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 8.55.

5-10112 Cominardi: Utilizzo di tirocini formativi da parte della società McDonald's.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando la sottosegretaria per la risposta, precisa che nella sua precedente interrogazione, richiamata dall'atto svolto nella seduta odierna, si chiedeva espressamente

al Governo di condurre ispezioni specifiche nelle sedi di McDonald's sull'intero territorio nazionale. Ricorda che la presentazione di specifici atti di sindacato era stata sollecitata dalle numerose denunce di giovani che lamentavano di percepire il trattamento economico previsto per lo svolgimento di tirocini formativi a fronte di un'attività prestata di vero e proprio lavoro dipendente. Prende atto che, secondo quanto rappresentato, dai controlli effettuati è risultata la regolarità delle posizioni lavorative degli interessati ma non può che esprimere riserve nei confronti di una situazione che, a suo avviso, deve essere ulteriormente approfondita. In ogni caso, ritiene che il protocollo di intesa sottoscritto con la società McDonald's dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non vada nella giusta direzione, essendo necessario, a suo avviso, indirizzare altrimenti le attività di carattere formativo.

5-11470 Rizzetto: Soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, contenute nella legge n. 232 del 2016.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN) pur ringraziando la sottosegretaria per la sua risposta, esprime perplessità per il suo contenuto, che, tra l'altro, non risponde a tutti i quesiti posti dalla sua interrogazione.

Riservandosi comunque di approfondire i dati forniti dall'INPS, osserva che sui punti più importanti l'Istituto ha risposto in maniera complessivamente insoddisfacente. Pur avendo in più occasioni, in passato, speso parole in difesa dell'INPS, osserva che in questa occasione l'Istituto ha fornito informazioni che giudica incomplete e reticenti, a tutto discapito del lavoro del legislatore.

Tornando, quindi, al merito dell'interrogazione, osserva che il Governo non ha chiarito le sue intenzioni in merito alla possibilità di adottare, prima della fine della legislatura, un ulteriore provvedimento di salvaguardia per permettere l'accesso anticipato al pensionamento anche a coloro che sono stati esclusi dai provvedimenti precedenti. Preannuncia pertanto l'intenzione del suo gruppo di presentare specifiche proposte emendative sia a provvedimenti eventualmente in discussione in Commissione sia al disegno di legge di bilancio che il Governo si accinge a presentare al Parlamento.

5-11587 Gnechi: Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in presenza di invalidità derivante da malattia oncologica.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sottolineando l'esigenza di mettere in campo ogni iniziativa utile ad evitare che nel futuro si producano situazioni simili a quelle oggetto dell'atto di sindacato in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando la sottosegretaria, di cui apprezza la sensibilità alle tematiche affrontate nell'interrogazione, sottolinea che, contrariamente al solito, il suo gruppo ha scelto di presentare un atto di sindacato ispettivo riguardante uno specifico caso, la cui drammaticità risulta pienamente dal tenore della risposta. Premesso che ogni situazione deve essere approfondita autonomamente, non potendosi applicare parametri uniformi a casi che presentano aspetti di diversa gravità, osserva che fortunatamente, nel caso in specie, il coniuge ha potuto fare ricorso al congedo biennale per assistenza al familiare disabile, un istituto estremamente utile, introdotto nel 2001 dall'allora ministra Turco, e che dovrebbe essere valorizzato, dal momento che nel corso del tempo si sono accresciute le esigenze e sono purtroppo aumentate le occasioni per farne richiesta. Tuttavia, la drammaticità della situazione, evidente già dalla lettura degli atti, avrebbe dovuto consigliare ai soggetti coinvolti nell'*iter* di concessione dell'indennità di accompagnamento, dai componenti le commissioni mediche al personale dell'INPS, un atteggiamento di maggiore sollecitudine e di partecipazione rispetto a quanto effettivamente avvenuto. A suo avviso, anche l'istituto dell'indennità di accompagnamento meriterebbe una revisione, proprio a fronte di situazioni in cui il sostegno economico diventa essenziale per le famiglie colpite da situazioni particolarmente drammatiche. Auspica, pertanto, l'impegno del Governo ad intervenire per evitare che si ripetano casi come quello descritto nell'interrogazione, che minano in modo irreparabile la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

ALLEGATO 1

5-10112 Cominardi: Utilizzo di tirocini formativi da parte della società McDonald's.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, è opportuno ricordare che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017 è stato sancito un accordo recante l'aggiornamento delle «Linee guida in materia di tirocini formativi e orientamento», (adottate il 24 gennaio 2013) aventi la finalità di promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), al fine di approntare «opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento».

Il decreto legislativo n. 185 del 2016 – cosiddetto decreto correttivo al *Jobs Act* – nel modificare il decreto legislativo n. 149 del 2015, ha previsto una specifica attività di vigilanza nei confronti dei tirocini, al fine di verificare se possono nascondere dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. A tale proposito, l'INL nel documento di programmazione della vigilanza per il 2017, ha dedicato particolare attenzione alle verifiche sui tirocini extracurricolari, tenendo ovviamente in debita considerazione la relativa disciplina regionale, principale fonte di regolazione dell'istituto giuridico.

Per quanto concerne nello specifico la vigilanza nei confronti delle sedi di Roma di McDonald's Development Italy LLC, l'ispettorato territoriale del lavoro di Roma ha reso noto che, successivamente all'impegno assunto dal Ministero che rappre-

sento nel rispondere alla precedente interrogazione dell'Onorevole Cominardi sul medesimo tema, sono stati effettuati accessi ispettivi a campione presso diverse sedi McDonald's ubicati in Roma. Dagli accertamenti compiuti è emerso che i lavoratori di cui sono state acquisite le dichiarazioni e i prospetti paga sono risultati regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli aspetti di competenza, ha rappresentato, inoltre, di aver sottoscritto, il 29 luglio 2016, con la società McDonald's apposito protocollo di intesa volto a promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il sistema delle imprese in questo particolare caso nel settore della ristorazione. In particolare, l'accordo intende favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti, coniugando le finalità educative del sistema di istruzione e formazione con le esigenze del mondo produttivo. Il protocollo prevede, inoltre, la costituzione di un Comitato paritetico con il compito di promuovere e monitorare le iniziative previste dall'accordo.

Per quanto concerne il quesito sul numero dei lavoratori interessati da almeno un'attivazione di tirocinio presso McDonald's nel periodo 2013-2016, rappresentato che essi ammontano complessivamente a 59 unità.

ALLEGATO 2

5-11470 Rizzetto: Soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, contenute nella legge n. 232 del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Rizzetto, concernenti i soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni sulla c.d. «ottava salvaguardia» contenute nell'articolo 1, comma 214 e seguenti della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Al riguardo, dai dati forniti dall'INPS – e contenuti nella tabella (All. 1) che metto a disposizione dell'interrogante e dell'intera commissione – si evince che il numero complessivo dei soggetti esclusi dalla ottava salvaguardia per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita è di 273 unità (di cui 115 donne e 158 uomini). Di questi soggetti:

52 sono lavoratori con contratto a tempo determinato e proscrittori volontari senza versamenti che matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2018;

221 sono soggetti appartenenti ad altre categorie che matureranno il diritto a pensione in data successiva al 6 gennaio 2019.

Dalla tabella emerge, inoltre, che le donne escluse dalla salvaguardia, nate dopo il 31 luglio 1956, sono 1.359 mentre 1.774 sono i lavoratori collocati in mobilità privi dei requisiti per il diritto a pensione entro 36 mesi dalla fine del periodo di mobilità.

Ciò posto, con riferimento al quesito relativo al numero dei cosiddetti esodati ex Postali – categoria avente decorrenza pensionistica oltre il 2018 e costituita da

soggetti cessati dal lavoro con accordi individuali di esodo con Poste Italiane Spa, entro il 31 dicembre 2011 – l'INPS ha precisato che in caso di cessazione individuale del rapporto di lavoro, né il lavoratore né il datore di lavoro sono tenuti ad alcuna specifica comunicazione all'istituto; non è, pertanto, possibile distinguere le cessazioni unilaterali da quelle avvenute a seguito di accordo tra le parti.

L'INPS non è quindi in grado di fornire il numero esatto dei lavoratori rientranti nella categoria che qui interessa. L'Istituto, tuttavia, ha fornito un dato approssimativo, individuando una platea pari a 82 lavoratori. Tale dato si ricava prendendo in considerazione i lavoratori di Poste Italiane cui l'INPS ha respinto, per assenza del requisito anagrafico o contributivo, la domanda di salvaguardia per cessazione del rapporto di lavoro derivante da accordo individuale sottoscritto entro il 31 dicembre 2011. Dal numero così ottenuto sono stati esclusi i lavoratori deceduti, i titolari di pensione, nonché i lavoratori cessati dopo il 31 dicembre 2012.

L'INPS ha, infine, precisato che la platea si riferisce esclusivamente ai lavoratori che hanno presentato domanda di salvaguardia.

Da ultimo, per quanto riguarda i cosiddetti esodati ex Alitalia occorre precisare, preliminarmente, che l'articolo 1 della legge n. 147 del 2014 ha previsto l'accesso ai benefici della cosiddetta seconda salvaguardia in favore dei soggetti per i quali le imprese avessero stipulato – in sede governativa e entro il 31 dicembre

2011 – accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, con utilizzo di ammortizzatori sociali.

Con specifico riferimento ai lavoratori Alitalia, per i quali risulta essere stato stipulato un accordo in sede governativa in data 11 marzo 2011, doveva risultare la cessazione dell'attività lavorativa entro il

31 dicembre 2014 – con conseguente messa in mobilità – unitamente alla comunicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati al Ministero che rappresento. Tuttavia, dai riscontri effettuati è emerso che, per i lavoratori in parola, non è pervenuta alcuna istanza aziendale di accesso alla seconda salvaguardia.

(All.1)

Tipologia	Sesso		Totale complessivo ¹
	F	M	
Titolari di contratto a tempo det. e procuratori volontari senza vers. (requisito entro il 6/1/2018)	28	24	52
Altre categorie (requisito entro 6/1/2019)	87	134	221
Totale esclusi per adeguamento aspettativa di vita	115	158	273
Donne escluse nate dopo il 31/07/1956	1.359		1.359
Lavoratori privi di requisiti entro 36 mesi dalla fine il periodo di mobilità	582	1.192	1.774
Totale generale	2.056	1.350	3.406

¹ Dati estratti dalle certificazioni respinte aggiornate all'11/9/2017

ALLEGATO 3

**5-11587 Gnacchi: Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
in presenza di invalidità derivante da malattia oncologica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare degli onorevoli Gnacchi e Cova concernente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in presenza di invalidità derivante da malattie oncologiche.

Come noto la problematica in esame, pur non trovando una risposta diretta nelle norme e nelle tabelle di legge che regolano l'invalidità civile, è stata oggetto di ripetuti e univoci pronunciamenti da parte della Giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha limitato la concessione di tale indennità stabilendo che pur in presenza di patologie oncologiche risulta necessaria una valutazione caso per caso.

Il caso concreto proposto dagli Interroganti è sicuramente drammatico, in considerazione della giovane età della paziente e perché gravato da una prognosi severa.

Come riferito dall'INPS, la persona all'attenzione del presente atto parlamentare non ha mai interessato la Commissione medica superiore per un riesame extra-giudiziario della valutazione medico legale, neppure allorché la situazione clinica si è aggravata.

Il ricorso giudiziario in atto, tuttavia, consentirà, secondo l'INPS, nella fase dell'accertamento tecnico su atti, di cogliere dalla documentazione l'epoca del sopravvenuto aggravamento. A tale valutazione il Consulente di parte INPS parteciperà attivamente al fine di garantire, come sempre, pieno riscontro ai diritti della persona malata o, come nel caso in esame, dei suoi Eredi.

Ad ogni modo, si condivide la necessità di procedere all'aggiornamento delle vigenti tabelle indicative delle percentuali di invalidità, in quanto risalenti al 1992.

Al riguardo, segnalo che tale aggiornamento è stato già espressamente disposto dal comma 6 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 e in realtà già operato dalla Commissione scientifica, nominata dal Ministero che rappresento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che nel novembre 2011 trasmise alle Camere nuove e aggiornate tabelle, tuttavia non approvate.

Si garantisce, comunque, l'impegno del Governo a rivedere le tabelle delle percentuali di invalidità nel più breve tempo possibile.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
AVVERTENZA	98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non
è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Modifiche alla legge 24 ottobre 2000,
n. 323, concernente la disciplina del settore
termale, e istituzione della Giornata nazio-
nale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, con riferimento allo schema di decreto ministeriale concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	99
---	----

AUDIZIONI

Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, con riferimento allo schema di decreto ministeriale concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Luigi MARATTIN, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) e Roger DE ME-NECH (PD).

Luigi MARATTIN, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Marattin per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	100
Esame testimoniale di persona informata dei fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 settembre 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 14 settembre 2017.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nella riunione odierna l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

svolgere alcuni approfondimenti su Toni Chichiarelli, incaricando il dottor Donadio e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone al corrente dei fatti, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia

di compiere un accertamento sulla vicenda di due frammenti fotografici menzionati dal dottor Francesco Monastero nella sua audizione del 19 marzo 2015 e il colonnello Pinnelli di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione eventualmente non ancora acquisita relativa all'autopsia di Aldo Moro e all'autopsia degli uomini della sua scorta;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire informazioni su una persona al corrente dei fatti.

Comunica inoltre che:

l'11 settembre 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, contenente il verbale delle operazioni compiute presso l'AISE in relazione all'acquisizione di documentazione sui rapporti tra terrorismo di sinistra e movimenti palestinesi;

nella stessa data il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, Valeria Fazio, ha trasmesso una ulteriore raccolta di documentazione, riservata, relativa alla vicenda di via Fracchia;

nella stessa data la persona ascoltata in esame testimoniale dalla Commissione nella seduta segreta del 25 luglio 2017 ha formulato alcune precisazioni e rettifiche al resoconto stenografico, che sono state acquisite come documento segreto;

il 12 settembre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, di libera consultazione, con allegate le puntate del 13 dicembre 1996 e 10 gennaio 1997 del programma « Viaggio nella giustizia » e la puntata del 18 agosto 2001 del programma « Diario di un cronista – Aldo Moro. Le tre vie », contenenti interviste a Germano Maccari realizzate da Sergio Zavoli;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, con allegati alcuni documenti del SISDE relativi ai tentativi di reperire il latitante Alessio Casimirri compiute nel corso del 1982;

il 14 settembre 2017 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, su Giustino De Vuono.

Comunica infine che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di adottare le iniziative illustrate dal Presidente in relazione a alcuni casi di possibile violazione del segreto funzionale.

**Esame testimoniale di persona
informata dei fatti.**

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che l'esame testimoniale si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9,25 alle 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	104
Audizione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, Pasquale Liccardo (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	104

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 14 settembre 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, Pasquale Liccardo.

(Svolgimento e rinvio).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, Pasquale Liccardo, accompagnato dal dott. Alessandro Parisi, Dirigente dell'Ufficio per i sistemi amministrativi centrali e degli uffici giudiziari, e dalla dottoressa Rosa Morlando che ringrazia della presenza.

Pasquale LICCARDO, *Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Mara MUCCI (MISTO – CI), Gian Mario FRAGOMELI (PD), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Pasquale LICCARDO, *Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica. C. 3677 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	37
Sui lavori della Commissione	37

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	39
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12154 Gebhard: Problematiche relative all'applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati	44
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	52
5-12156 Sottanelli: Chiarimenti circa la deducibilità dei canoni pagati da agenti di assicurazione per la locazione dei locali sede dei loro uffici	45
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	54
5-12157 Marco Di Maio: Problematiche relative all'applicazione della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione di immobili	45
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	55

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti (<i>Esame e rinvio</i>)	45
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-11590 Fanucci: Su archivio di Stato a Monsummano Terme per dislocazione a spazi culturali	57
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	61
5-11875 Ricciatti: Sui libri di testo gratuiti per l'anno scolastico 2017/2018 per gli studenti residenti nelle aree colpite dal sisma in centro Italia	58
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-11880 Carra: Sulla gestione dell'ufficio scolastico di Mantova	58
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-09760 Marzana: Sull'accesso ai ruoli di dirigenza scolastica	58
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	65

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	58
---	----

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12144 Carrescia: Sulla proroga delle disposizioni transitorie relative al Sistri	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-12145 Segoni: Sul risanamento ambientale del fiume Sacco	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-12143 Zaratti: Sull'utilizzo in agricoltura di prodotti contenenti glifosato	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	75
5-12146 De Rosa: Sul contrasto agli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	76
5-12147 Pellegrino: Sulle opere di bonifica delle discariche abusive nell'area del Parco nazionale del Vesuvio	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	72

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	78
7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.	
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	79
5-11258 Luigi Gallo: Sulle risorse statali destinate a EAV S.r.l. e sul controllo e vigilanza degli interventi di revamping del parco rotabile campano	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	82
5-11302 Carinelli: Prolungamento della linea M3 della metropolitana milanese da San Donato fino a Paullo	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	83
5-11453 Terrosi: Ritardi ferroviari e disagi dei viaggiatori, in specie pendolari, della linea Roma-Orte-Firenze	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	84
AVVERTENZA	81

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-11744 Narduolo: Convocazione di un tavolo ministeriale sull'area logistica di Monselice della società Carraro Group Spa	85
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	87
5-11832 Mognato: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa.	
5-11974 Mariani: Prospettive produttive e occupazionali dei punti vendita Tuodì del gruppo commerciale Dico Spa	85
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	88
5-11842 Grillo: Esclusività del marchio « Timilia » da parte della società « Terre e Tradizioni Srl » di Verona	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-10112 Cominardi: Utilizzo di tirocini formativi da parte della società McDonald's	91
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	93
5-11470 Rizzetto: Soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, contenute nella legge n. 232 del 2016	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	94
5-11587 Gnechchi: Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in presenza di invalidità derivante da malattia oncologica	92
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
AVVERTENZA	98

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, con riferimento allo schema di decreto ministeriale concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	99
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	100
Esame testimoniale di persona informata dei fatti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	101

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 104

Audizione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, Pasquale Liccardo (*Svolgimento e rinvio*) 104

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



17SMC0008960